

Gennaio 2016

**news**

## sommario

---

### SCADENZE

SCADENZARIO GENNAIO 2016 - PRECISAZIONI .....	3
SCADENZARIO FEBBRAIO 2016 .....	5

### SICUREZZA E AMBIENTE

SCADENZA SISTRI: SOSPESE ANCHE PER IL 2016 LE SANZIONI PER IL MANCATO UTILIZZO DEL SISTEMA SISTRI .....	14
MUD 2016 .....	14
INAIL-OT24: PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 29 FEBBRAIO 2016 .....	14
ACQUE: DENUNCIA ENTRO IL 31 GENNAIO .....	14
20 GENNAIO: ADEMPIMENTI CONAI IN SCADENZA .....	14

### FORMAZIONE

COME MOTIVARE I TUOI COLLABORATORI A DARE IL MASSIMO! .....	19
L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO - OFFICE 2013/2016 .....	20
GARANZIA GIOVANI: TIROCINI AZIENDALI PER ADDETTO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE.....	22

### LAVORO

LEGGE DI STABILITÀ 2016: MISURE PER IL LAVORO .....	23
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: PROROGA AL 29 FEBBRAIO DEL PROSPETTO OBBLIGATORIO .....	24

### FISCALE

CONVEGNO - LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA' E DELLA RIFORMA FISCALE .....	25
LEGGE DI STABILITA': SUPERAMMORTAMENTO CONFERMATO .....	26
LE NUOVE MISURE DEL DIRITTO CAMERALE 2016 PER LA PROVINCIA DI VICENZA .....	31
AGENZIA ENTRATE ED EQUITALIA NOTIFICANO TRAMITE PEC .....	32
AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/01/2016 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO IV TRIMESTRE 2015 .....	33
ANCHE HONG KONG, FUORI DALLA BLACK LIST COSTI.....	39
NOVITA' SANZIONI E RAVVEDIMENTO INTRASTAT .....	45

---

**ESTERO**

TARIFFA DOGANALE: AGGIORNAMENTO 2016 DELLE NOMENCLATURE COMBinate (NC) .	49
SCADENZE PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT PER L'ANNO 2016 .....	52
MODIFICATO L'ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO (DUAL USE) .....	53
RELAZIONI UE-UCRAINA: DAL 1° GENNAIO 2016 IN VIGORE LA ZONA DI LIBERO SCAMBIO.....	54
PROROGATE DI ALTRI SEI MESI LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA .....	56
RUSSIA: LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE DI ORIGINE STRANIERA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI .....	56
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI - INCONTRI CON L'ESPERTO .....	58
INCONTRI D'AFFARI IN POLONIA, 12 - 14 APRILE 2016 .....	59
MISSIONE A CUBA .....	60

## SCADENZE

**SCADENZARIO GENNAIO 2016 - PRECISAZIONI**
**Variazione per proroga\***

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
domenica 31/1/16	CENTRI PER L'IMPIEGO. Presentazione del prospetto riepilogativo annuale per il collocamento obbligatorio. Nel caso di situazione occupazionale immutata rispetto all'ultimo prospetto inviato, non si è tenuti all'invio del prospetto informativo.	Datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, nel caso in cui siano intervenuti - entro il 31 dicembre dell'anno precedente - cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.	Ai Centri per l'Impiego, esclusivamente per via telematica (tramite il portale COVeneto).	Il prospetto deve riportare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nelle quote di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
lunedì 29/2/16	CENTRI PER L'IMPIEGO. Presentazione del prospetto riepilogativo annuale per il collocamento obbligatorio. Nel caso di situazione occupazionale immutata rispetto all'ultimo prospetto inviato, non si è tenuti all'invio del prospetto informativo.	Datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti, nel caso in cui siano intervenuti - entro il 31 dicembre dell'anno precedente - cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.	Ai Centri per l'Impiego, esclusivamente per via telematica (tramite il portale COVeneto).	<b>La scadenza è stata prorogata di un mese dal Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 6725 del 30 dicembre 2015,</b> tenuto conto delle ripercussioni sugli adempimenti e, conseguentemente, sulle informazioni da inserire nel prospetto informativo, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 15.

\* Proroga intervenuta dopo la chiusura redazionale del Notiziario 12/2015.

## Integrazione scadenza

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
domenica 31/1/16	730 PRECOMPILATO. Invio telematico dei dati spese sanitarie 2015 mediante il Sistema Tessera Sanitaria (TST).	Studi medici e strutture ospedaliere e sanitarie: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri	Modalità telematica Sistema Tessera Sanitaria.	<p>Provvedimento Ae del 31/7/2015 e DM 31/7/2015.</p> <p><b>Il Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 5/1/2016 indica come ultimo termine di presentazione il 31/1/2016</b> non considerando che la predetta scadenza cade di domenica, giorno festivo: *</p> <p><b><u>Prudenzialmente riteniamo utile considerare come ultimo termine tale data.</u></b></p>

\*  
 L'art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 241/1997 dispone che i versamenti delle imposte "devono essere versate entro il giorno **sedici** del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".  
 Il comma 1 lett. h) e il comma 2 lett. l) dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011 stabiliscono rispettivamente che:  
 • i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre prorogati al primo giorno lavorativo successivo;  
 gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

## SCADENZARIO FEBBRAIO 2016

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 1/2/16	<p>IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.1.2016. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.</p>	<p>Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)</p>	<p>Modello F24 elide.</p>	
lunedì 1/2/16	<p>CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRAZIONE. Presentazione della domanda per fruire del beneficio fiscale relativo ai consumi di gasolio per autotrazione: Quarto Trimestre 2015.</p> <p>Modifica introdotta dall'art. 61 D.L. n. 1 del 24/01/2012.</p>	<p>Tutte le aziende interessate</p>	<p>All'UTF o all'agenzia delle Dogane competente territorialmente.</p>	<p>Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo <a href="http://www.apindustria.vi.it">www.apindustria.vi.it</a> &gt; fiscale &gt; Approfondimenti &gt; Credito di imposta gasolio.</p> <p><a href="http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=199&amp;Itemid=246">http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=199&amp;Itemid=246</a></p>
lunedì 1/2/16	<p>UNIEMENS. Trasmissione mediante sistema UNIEMENS delle informazioni relative ai flussi contributivi DM10 e di quelli retributivi dell'Emens, relativi al mese di DICEMBRE 2015.</p>	<p>Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte C del mod. 770 semplificato (sezione dati previdenziali e assicurativi); committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa</p>	<p>Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "Emens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati (vd. Notiziario n. 1 del 15/01/2010, nella sez. Lavoro).</p>	<p>Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già possiedono ed utilizzano per l'invio delle denunce mensili DM10/2.</p>
lunedì 1/2/16	<p>IMPOSTA PUBBLICITA'. Pagamento dell'imposta di pubblicità annuale e quello di presentazione della eventuale dichiarazione di cessazione della pubblicità in essere.</p>	<p>Contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità</p>	<p>Modello presso i Comuni CCP intestato al Comune o al concessionario del Comune.</p>	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 1/2/16	ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO. Presentazione telematica della COMUNICAZIONE POLIVALENTE (quadro SE) relativa agli acquisti da San Marino in reverse charge, annotati al mese di DICEMBRE, ex art. 16 D.M. 24/12/1993. (Prov. 2/8/2013)	Contribuenti I.V.A. Acquisti da S.Marino in reverse charge -	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).  "Modello di comunicazione polivalente".	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'associazione all'indirizzo <a href="http://www.apindustria.vi.it">www.apindustria.vi.it</a> > i nostri servizi > fiscale > in evidenza > comunicazione polivalente. <a href="http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4633:spesometro-2013&amp;catid=193&amp;Itemid=148">http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4633:spesometro-2013&amp;catid=193&amp;Itemid=148</a>
lunedì 1/2/16	TOSAP. Versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	Contribuenti soggetti alla TOSAP	Con bollettino postale c.c.p. intestato al Comune o alla Provincia.	
lunedì 1/2/16	DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO. Invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale <b>per l'anno 2015.</b>	Soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta bollo "virtuale"	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	Modello approvato con Provvedimento Ae n. 146313 del 14/11/2014 ed aggiornato con Provvedimento Ae n. 160709 del 17/12/2015.
lunedì 1/2/16	D.A.I Decorrenza del termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA 2016 in forma autonoma. La presentazione della medesima risulta necessaria al fine di poter utilizzare in compensazione il credito iva per eccedenze superiori a 5.000 euro annui, mediante F24, dal 16 marzo. Per le compensazioni superiori a 15.000 euro, sulla dichiarazione, viene richiesta l'apposizione del visto di conformità.	Contribuenti Iva	Presentazione diretta o tramite intermediario abilitato.	I contribuenti che presentano Dichiarazione Annuale Iva entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione Annuale Iva (art. 8-bis D.P.R. N. 322 del 22/07/1998 come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 1° luglio 2009, n. 78).
lunedì 1/2/16	D.A.I. Decorrenza del termine dal quale è possibile chiedere il rimborso, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, del credito Iva risultante dalla d.a.iva relativa all'anno precedente.	Soggetti legittimati al rimborso annuale IVA	Per accedere ai rimborsi è necessario inviare la predetta dichiarazione in forma autonoma, compilando il rigo VX4.	Il termine ultimo coincide con la scadenza di presentazione della d.a.Iva (o del modello Unico in caso di presentazione unificata). In alternativa, è possibile utilizzare il credito in compensazione. Per maggiori approfondimenti vedi <a href="http://www.apindustria.vi.it">www.apindustria.vi.it</a> > fiscale > approfondimenti > Iva rimborsi. <a href="http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&amp;catid=202&amp;Itemid=246">http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=415:crediti-iva-a-rimborso-eo-compensazione&amp;catid=202&amp;Itemid=246</a>
lunedì 15/2/16	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione che optano per l'emissione dello scontrino non fiscale	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 15/2/16	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
martedì 16/2/16	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
martedì 16/2/16	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori "a progetto", amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
martedì 16/2/16	TFR TESORERIA INPS. Termine per il versamento al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.	Datori di lavoro che hanno occupato mediamente almeno 50 dipendenti nel 2006 (se già attive al 31/12/06) o nel primo anno di attività (se successivo)	Con Modello F24.	
martedì 16/2/16	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE. Termine per l'autoliquidazione INAIL (saldo 2015 e rata 2016).	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato	Il pagamento del premio va effettuato sul mod. F24, tenendo conto anche degli elementi resi disponibili sul sito INAIL dall'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 28, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 151/2015).	Non è più previsto l'invio del mod. 10SM ai datori di lavoro da parte dell'Inail. Con riferimento all'autoliquidazione 2015/2016, a partire dal 21/12/2015 sono disponibili sul nuovo servizio on line dell'Istituto le comunicazioni delle basi di calcolo del premio, selezionando la tipologia di comunicazione "Basi di calcolo dell'autoliquidazione 2015/2016". In fase transitoria e solo per l'autoliquidazione 2015/2016, la comunicazione è trasmessa anche via PEC oppure, ove mancante o non attiva la casella PEC, tramite posta ordinaria agli utenti che non risultano aver mai utilizzato i servizi telematici (INAIL circ. n. 88/2015).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 16/2/16	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
martedì 16/2/16	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6001. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
martedì 16/2/16	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d. "trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
martedì 16/2/16	Versamento dell'I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d. "trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
martedì 16/2/16	IMPOSTA SOST.RIVALUTAZIONE TFR. Termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del TFR.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codice-tributo: 1713.
martedì 16/2/16	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
martedì 16/2/16	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni, 1002 arretrati, 1004 assimilati (compresi collaboratori), 1012 Tfr, 1038 provvigioni, 1040 lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
martedì 16/2/16	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto), trattenuta a seguito del conguaglio di fine anno.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 17/2/16	<p>RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 18 del mese di gennaio.</p> <p>Nb.: Si evidenzia che è prevista la riduzione graduale delle sanzioni per i versamenti effettuati con ritardi brevi, fino a 14 giorni (art. 23, co. 31, del D.L. n. 98/2011 cd. "Manovra Correttiva").</p>	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento sul Mod. F24 delle somme con aggiunta di interessi legali e sanzione ridotta	<p>Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8903 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1995 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo. (RM. n. 109/E del 22/5/2007 -- RM. n. 368/E del 12/12/2007).</p>
sabato 20/2/16	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di gennaio 2016.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area tecnica dell'Associazione. Tel. 0444-232214.
sabato 20/2/16	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre 2015.	Committenti di rapporti agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
lunedì 22/2/16	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
giovedì 25/2/16	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di gennaio.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o dal 10/05/2010 anche Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate (cessioni di beni e prestazioni di servizi) diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite (acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).
lunedì 29/2/16	SCHEDA CARBURANTE. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L'importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre).	Contribuenti I.V.A.	La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell'effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell'I.V.A.	Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns. sito, <a href="http://www.apindustria.vi.it">www.apindustria.vi.it</a> > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
				<a href="http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=483:scheda-carburanti&amp;catid=208&amp;Itemid=162">http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=483:scheda-carburanti&amp;catid=208&amp;Itemid=162</a>
lunedì 29/2/16	RITENUTE REDDITI DA LAVORO. Termine per l'effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno.	Datori di lavoro		
lunedì 29/2/16	CERTIFICAZIONE UNICA (CU). Consegna della certificazione dei compensi/somme corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2015, a percettori di redditi di lavoro autonomo, professionisti, agenti e rappresentanti, associati in partecipazione e a percettori di redditi diversi.	Sostituti d'imposta	Consegna al sostituito (professionista, agente, eccetera)	Si segnala che entro il 7/3/2016 dovrà essere effettuata la trasmissione telematica della CU (lavoro dipendente, autonomo e provvigioni).
lunedì 29/2/16	CERTIFICAZIONE UTILI (CUPE). Consegna della certificazione ai soci per le somme corrisposte nel 2015 da parte delle società di capitali (soggetti IRES) a titolo di utile-dividendo o proventi equiparati in qualunque forma corrisposti, inclusi i compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. I percettori di utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.	Società di capitali - Soggetti IRES	Consegna ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.	La certificazione non va rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La stessa può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973.
lunedì 29/2/16	CONAI. Termine di presentazione: della richiesta di rimborso per le esportazioni 2015; della richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2015 per il 2016).	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Dal 2015, il termine per la presentazione delle richieste sarà anticipato al mese di febbraio. Per le richieste presentate con ritardo contenuto entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il rimborso sarà riconosciuto per un importo pari al 75% di quello spettante. Per ulteriori informazioni contattare l'area tecnica dell'Associazione. Tel. 0444-232214.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 29/2/16	CONTRIBUTI FASI. Versamento dei contributi FASI (1° trimestre).	Datori di lavoro che occupano dirigenti	Bollettino bancario denominato "bollettino freccia", automaticamente precompilato ed inviato dal Fasi all'azienda via e-mail domiciliata bancaria (RID).	
lunedì 29/2/16	INAIL - RIDUZIONE PREMIO. Termine di presentazione delle domande all'Inail, per ottenere lo sconto sui premi assicurativi, denominato "oscillazione per prevenzione" (OT24).	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato	La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online del sito <a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a> . Il facsimile del modello di domanda è disponibile nella sezione Modulistica dello stesso sito.	Lo sconto è rivolto alle aziende e aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.
lunedì 29/2/16	INAIL-RETRIBUZIONI. Termine per la denuncia all'Inail delle retribuzioni presunte.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato		Con Determina presidenziale n. 330 del 5/11/2014 il termine è normalmente fissato al 28 febbraio (29 se bisestile), nel caso in cui il predetto termine cada di sabato o di domenica la scadenza sarà prorogata al primo giorno successivo non festivo. Per le informazioni si rinvia alla nota relativa al versamento del premio del 16/2/2016.
lunedì 29/2/16	UNIEMENS. Trasmissione mediante sistema UNIEMENS delle informazioni relative ai flussi contributivi DM10 e di quelli retributivi dell'Emens, relativi al mese di GENNAIO 2016.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte C del mod. 770 semplificato (sezione dati previdenziali e assicurativi); committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "Emens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati (vd. Notiziario n. 1 del 15/01/2010, nella sez. Lavoro).	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già possiedono ed utilizzano per l'invio delle denunce mensili DM10/2.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 29/2/16	C.A.I. Termine per presentare la "comunicazione annuale Iva" relativa alle liquidazioni Iva di tutto l'anno precedente.	Contribuenti Iva	Invio telematico.	L'obbligo è previsto dall'art. 8-bis del DPR 322/98. E', tuttavia, previsto l'esonero dalla presentazione del predetto modello, <b>se nel mese di febbraio</b> , si è provveduto all'invio della Dichiarazione Annuale Iva (D.A.I.).
lunedì 29/2/16	ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO. Presentazione telematica della COMUNICAZIONE POLIVALENTE (quadro SE) relativa agli acquisti da San Marino in reverse charge, annotati al mese di GENNAIO, ex art. 16 D.M. 24/12/1993. (Prov. 2/8/2013).	Contribuenti I.V.A. Acquisti da S.Marino in reverse charge	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).  "Modello di comunicazione polivalente".	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'associazione all'indirizzo <a href="http://www.apindustriai.vi.it">www.apindustriai.vi.it</a> > i nostri servizi > fiscale > in evidenza > comunicazione polivalente. <a href="http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4633:spesometro-2013&amp;catid=193&amp;Itemid=148">http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4633:spesometro-2013&amp;catid=193&amp;Itemid=148</a>
lunedì 29/2/16	REGIME REDDITUALE AGEVOLATO FORFETTARIO. Comunicazione telematica riservata agli imprenditori che adottano il regime forfettario, per usufruire della <b>nuova riduzione contributiva</b> del 35% (in sostituzione dell'esonero dalla applicazione del minimale contributivo) prevista dall'art. 1 co. 111-113 della Legge n. 208/2015.	Imprenditori in regime fiscale forfettario	Con modalità telematica all'INPS.	L'agevolazione contributiva è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica, da trasmettere a pena di decadenza entro il mese di febbraio, per i soggetti che già svolgono un'attività.
lunedì 29/2/16	COMUNICAZIONE TIPOGRAFIE. Invio telematico della comunicazione relativa alle forniture di documenti fiscali effettuata nell'anno precedente (rif.art.4 DPR 126/2003).	Tipografie e rivenditori di documenti fiscali	Invio telematico Entratel o Internet.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo <a href="http://www.apindustria.vi.it">www.apindustria.vi.it</a> > fiscale > Approfondimenti > Pratiche telematiche > Tipografie e rivenditori di documenti fiscali.

## Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
<b>Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale</b>	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
<b>Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</b>	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

**SICUREZZA E AMBIENTE****SCADENZA SISTRI: SOSPESSE ANCHE PER IL 2016 LE SANZIONI PER IL MANCATO UTILIZZO DEL SISTEMA SISTRI**

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. del 30/12/2015 n. 302, del Decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 intitolato "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2016)".

Come preannunciato nel dibattito politico istituzionale pre-natalizio, il Governo ha rinviato di un anno l'adeguamento del SISTRI sospendendo per il 2016 l'applicazione delle sanzioni per la mancata operatività. Rimane invece obbligatorio e sanzionato il pagamento del contributo annuale, da versare entro il prossimo 30 Aprile per il 2016; ad oggi gli importi e le modalità di pagamento risultano invariati rispetto all'anno 2015. Si proseguirà quindi per tutto il 2016 con il cosiddetto "regime doppio binario": tradizionali registri di carico/scarico e formulari obbligatori e sanzionabili; le registrazioni sul portale Sistri rimangono obbligatorie ma non ancora sanzionabili.

**MUD 2016**

Il Dpcm 21 dicembre 2015 ha confermato l'utilizzo per il 2016 del Modello Unico di Dichiarazione Unica Ambientale (MUD) approvato dal DPCM del 17 dicembre 2014, e già utilizzato per le dichiarazioni 2015. Il termine per la presentazione rimane fissato per il 30 aprile 2016; si attende la disponibilità dei software per la compilazione entro la seconda metà di febbraio 2016.

**INAIL-OT24: PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO 29 FEBBRAIO 2016**

Si ricorda che le domande per ottenere lo sconto per prevenzione, concesso dall'Inail alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, ulteriori a quelli previsti per legge dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica entro il 29 febbraio 2016.

**ACQUE: DENUNCIA ENTRO IL 31 GENNAIO**

Ricordiamo a coloro che si approvvigionano in modo autonomo di acque (es. da pozzo) e a coloro che hanno scarichi industriali attivi in pubblica fognatura, l'obbligo di comunicare, come ogni anno, entro il 31 gennaio le quantità delle acque prelevate e scaricate.

**20 GENNAIO: ADEMPIMENTI CONAI IN SCADENZA**

Il 20 gennaio è il termine entro il quale i produttori e gli importatori di imballaggi devono inoltrare le dichiarazioni dovute a Conai: relativamente al 2015 per i produttori/importatori che effettuano la dichiarazione con periodicità annuale; relativamente al IV trimestre del 2015 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale, relativamente a dicembre 2015 per chi presenta la dichiarazione con periodicità mensile. Si ricorda che l'unica modalità di presentazione accettata è quella telematica attraverso il sito [www.conai.org](http://www.conai.org), previa registrazione.

La nuova Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale, edizione 2016, completamente rinnovata nella veste grafica è disponibile sul nostro sito [www.conai.org](http://www.conai.org). Tra le modifiche si segnala che dal 1° gennaio 2016 il contributo sugli imballaggi in vetro passa da 20,80 a 17,30 euro/ton, la soglia per la periodicità di dichiarazione annuale da 310,00 a 1.000,00 euro e la soglia di esenzione da 26,00 a 50,00 euro per la procedura ordinaria, da 52,00 a 100,00 euro per la procedura semplificata.

## **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE**

### **GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016**

#### **CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – D. M. 10 MARZO 1998 -**

##### **BASSO RISCHIO D'INCENDIO**

**DATA:** 25 Gennaio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

##### **MEDIO RISCHIO D'INCENDIO con esercitazione pratica**

**DATE:** 25 Gennaio e 1 Febbraio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 190 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

#### **CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 81/2008 -**



**RELATORI:** ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

##### **SEDE: VICENZA**

###### **PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI**

**DATA:** 28 Gennaio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

###### **PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI**

**DATE:** 28 Gennaio e 4 Febbraio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

##### **SEDE ALTO VICENTINO - SCHIO**

###### **PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI**

**DATA:** 18 Febbraio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

###### **PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI**

**DATE:** 18 e 25 Febbraio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 - **SCHIO**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

**IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO**

**[www.centroapiservizi.it](http://www.centroapiservizi.it) PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fuscillo

**PER ADESIONI:** ☎ 0444.960.835 - ✉ [r.fuscillo@apindustria.vi.it](mailto:r.fuscillo@apindustria.vi.it)

#### **FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:**

**IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ [r.fuscillo@apindustria.vi.it](mailto:r.fuscillo@apindustria.vi.it)**

## **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE**

### **GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016**

#### **CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI**

**PARTE GENERALE (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011**

**DATA:** 29 Gennaio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 65 + IVA per 1 partecipante; € 50 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate quote su richiesta.

#### **CORSO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE FRONTALE (12 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012**

**DATE:** 1, 8, 15 Febbraio 2016

**ORARIO:** dalle 13.45 alle 17.45

**ULTERIORI DETTAGLI DA RICHIEDERE DIRETTAMENTE VIA E- MAIL ALL'INDIRIZZO: [r.fusciello@apindustria.vi](mailto:r.fusciello@apindustria.vi).**

#### **CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D. Lgs. 81/2008 -**

**DATE:** 2, 10, 16, 23 Febbraio, 1, 9, 15 e 22 Marzo 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

Sulla base delle adesioni pervenute sulla base delle richieste pervenute, alcune lezioni potranno essere svolte presso la ns sede Apindustria Alto Vicentino – Via Lago D'Orta,1 – **Schio** oppure presso la ns sede di Apindustria Bassano in Viale Asiago 113 int. 8 Palazzo delle Professioni - **Bassano del Grappa**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 400 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

#### **CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011**

**DATA:** 5 Febbraio 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 65 + IVA per 1 partecipante; € 50 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

**IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO**  
**[www.centroapiservizi.it](http://www.centroapiservizi.it) PER INFO: ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello**  
**PER ADESIONI: ☎ 0444.960.835 - ✉ [r.fusciello@apindustria.vi](mailto:r.fusciello@apindustria.vi)**

#### **FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:**

**IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ [r.fusciello@apindustria.vi](mailto:r.fusciello@apindustria.vi)**

## SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBBRAIO 2016

### CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D. M. 388/2003

#### GRUPPO B/C

**DATA:** 12 Febbraio 2016

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

**DURATA:** 4 ore

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30



**AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE**

#### GRUPPO A

**DATA:** 12 Febbraio 2016

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

**DURATA:** 6 ore

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

### CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDE A RISCHIO ALTO (12 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

#### SEDE VICENZA

**DATE:** 19, 26 Febbraio e 4 Marzo 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 180 + IVA per 1 partecipante; € 150 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

### CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D.M. 388/2003

#### GRUPPO B/C

**DATE:** 24 Febbraio, 2 e 17 Marzo 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

#### GRUPPO A

**DATE:** 24 Febbraio, 2, 10 e 17 Marzo 2016

**ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

**SEDE:** Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE:** Aziende associate € 270 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

**IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO**

**[www.centroapiservizi.it](http://www.centroapiservizi.it) PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello

**PER ADESIONI:** ☎ 0444.960.835 - ✉ [r.fusciello@apindustria.vi.it](mailto:r.fusciello@apindustria.vi.it)

### FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:

**IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ [r.fusciello@apindustria.vi.it](mailto:r.fusciello@apindustria.vi.it)**

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

TITOLO DEL CORSO: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

SEDE: \_\_\_\_\_

### AZIENDA O PERSONA FISICA A CUI DOVRÀ ESSERE INVIATA LA FATTURA

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ CITTÀ \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

PARTITA I.V.A. | | | | | | | | | | | | | | | | C.F. | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI € \_\_\_\_\_ + I.V.A. (22%)

AUTORIZZO L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:

\_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

### PARTECIPANTE

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

POSIZIONE AZIENDALE \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

CODICE ATECO (OBBLIGATORIO PER CORSI IN AREA SICUREZZA) \_\_\_\_\_

### CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1) Il pagamento della quota, comprensiva di IVA, dovrà avvenire a mezzo assegno bancario/circolare oppure bonifico bancario (**coordinate: UNICREDIT BANCA Agenzia di Vicenza, Codice IBAN: IT 11 D 02008 11802 000004543426**) intestato al CENTRO API SERVIZI S.r.l. di Vicenza, unitamente alla presente scheda di adesione e pervenire alla segreteria del CENTRO API SERVIZI S.r.l. almeno una settimana prima dell'inizio del seminario o corso. Si richiede inoltre l'anticipo della scheda tramite fax al n. 0444.960835.

2) In caso di mancata partecipazione, la relativa disdetta dovrà essere comunicata almeno cinque giorni dall'inizio del corso. E' ammessa la sostituzione dell'iscritto con altra persona della stessa azienda.

3) In caso di rinuncia oltre il termine di cui al precedente punto 2, il CENTRO API SERVIZI S.r.l. fatturerà per intero la quota di iscrizione.

4) Il CENTRO API SERVIZI S.r.l. riserva la facoltà, per cause non dipendenti alla propria volontà, di annullare il corso o il seminario dandone comunicazione almeno 3 giorni dall'avvio corso e provvedendo alla restituzione delle quote versate.

5) A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

6) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi ed in conformità con l'art. 13, D.Lgs. 196/2003, l'interessato, regolarmente informato, acconsente al trattamento dei propri dati personali al fine della diffusione delle attività promosse dal titolare Centro Api Servizi Srl, nonché all'archiviazione informatica e cartacea degli stessi. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati per attività informative, marketing etc., fino ad esplicita opposizione inibitoria dell'interessato.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA PER ACCETTAZIONE \_\_\_\_\_  
(CON TIMBRO SE AZIENDA)

FIRMA PER SPECIFICA APPROVAZIONE DEI PUNTI 2,3,4,6 \_\_\_\_\_  
(CON TIMBRO SE AZIENDA)

FORMAZIONE

## COME MOTIVARE I TUOI COLLABORATORI A DARE IL MASSIMO!

Il giorno 4 febbraio 2016 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, Centro Api Servizi propone un incontro gratuito, con esperti nel campo della motivazione del personale, durante il quale potrai approfondire le tecniche di motivazione dei tuoi collaboratori.

### **Perché motivazione?**

Ti è mai capitato di pensare a riguardo dei tuoi collaboratori:

- "bisogna sempre controllarli, non ci si può mai fidare"
- "non sono interessati e quindi fanno l'indispensabile"
- "non fanno 5 minuti in più"
- "non sono appassionati"
- "vengono qui solo per prendere lo stipendio"
- "non ci mettono del proprio"

...se ti è capitato di pensare anche solo una di queste frasi, allora quest'incontro è per te!



### **Cosa apporta all'azienda personale più motivato?**

Un viaggiatore, una volta, incontrò tre spaccapietre. Domandandosi incuriosito cosa stessero facendo, si avvicinò al primo e chiese: "che cosa stai facendo con queste pietre?". Senza la minima esitazione il lavoratore rispose: "Sono uno spaccapietre e sto spaccando le pietre". Ancora incerto sul compito dei lavoratori, si avvicinò al secondo e pose la stessa domanda; questa volta il lavoratore pensò un attimo, fissò brevemente il viaggiatore e spiegò: "Io sono una spaccapietre e spacco le pietre per mantenere la mia famiglia". Perplesso per le due risposte, il viaggiatore pose la stessa domanda al terzo lavoratore. Questo, fermandosi un attimo, e fissando la pietra nelle sue mani, rispose: "Sono una spaccapietre e sto costruendo una cattedrale"

### **....con quale dei tre spaccapietre si identificano i vostri collaboratori?**

#### **E' sempre possibile avere personale motivato?**

Secondo le recenti teorie motivazionali tutte le persone sono motivabili, anche se in modo differente...bisogna sapere come fare!

#### **Relatore:**

Alessandro Sacchetti è laureato in Antropologia in Inghilterra, ha conseguito un Master in Gestalt Counseling, è Business Coach e formatore aziendale, è direttore di Ecobeton UK, è fondatore di Key Training.

#### **Dove:**

Centro Api Servizi Srl Galleria F. Crispi 45 – Vicenza

**Per le aziende associate Apindustria l'incontro è gratuito, si richiede l'iscrizione tramite il form :** <http://goo.gl/forms/LAcf8g24CV>

**Per le aziende non associate il costo è di Euro 50,00 + IVA ad azienda, si richiede l'iscrizione tramite la scheda** (<http://www.centroapiservizi.it/corsi-di-formazione/206-scheda-di-adesione-incontro-motivazione.html>) **da inviare all'indirizzo** [l.lovison@apindustria.vi.it](mailto:l.lovison@apindustria.vi.it)

## L'AUTOMAZIONE D'UFFICIO - OFFICE 2013/2016

Office 2013/2016, è una suite di programmi completi, perfettamente integrati nel loro linguaggio comunicativo e molto spesso considerati nella loro unicità.

Se visti alla luce di una nuova frontiera evolutiva legata al cloud computing e all'integrazione interattiva con altre risorse software possono diventare strumento di efficienza ed efficacia produttiva sensazionale.

La conoscenza genererà appagamento e gratificazione.

### PERCHÉ ISCRIVERSI:

- Per migliorare e accelerare la produttività in ufficio.
- Per condividere informazioni con i colleghi senza ridondare i tempi di inserimento. Quante volte continuiamo a scrivere la stessa cosa? Perché non creare metodi efficaci con strumenti che sono sottoutilizzati.
- Per comprendere definitivamente a cosa servono i programmi contenuti nel pulsante "START".
- Perché...è giunto il momento di agire!!!

### OBIETTIVI:

- Sfruttare al meglio la tecnologia a disposizione.
- Approfondire Word per ottenere testi altamente professionali, integrabili con funzionalità di unione con data base di informazioni esterne reperibili da Excel/Access.
- Approfondire Excel per effettuare analisi articolate di informazioni provenienti da ambienti ERP (gestionali)/Access con l'utilizzo avanzato di funzioni, tabelle pivot e macro.
- Iniziare l'approccio ad Access e comprendendo le enormi potenzialità offerte dai database relazionali per la gestione di dati provenienti da tabelle collegate.
- Utilizzare Power Point a supporto della comunicazione multimediale interna ed esterna all'azienda.

### CONTENUTI:

#### Windows 7/2010

- Breve panoramica

#### Word 2013/2016

- Personalizzazione del prodotto (menù, barre degli strumenti, cartelle di accesso e salvataggio, ecc.)
- L'impaginazione e l'inserimento del testo.
- Tabulazioni – l'antica efficienza.
- Creazione di colonne
- La gestione delle interruzioni applicate alle colonne
- Creazione e formattazione di tabelle
- Le buste e le lettere tipo
- Collegamento con grafici
- Creazione di tabelle
- Gestione dei moduli di Word
- Realizzazione di documenti con immagini, grafici.
- Creazione di modelli per automatizzare la produzione di documenti.
- Creazione di un documento dati.
- Il Mail Merge e il collegamento con database esterni.

- Indici – Annotazioni - Segnalibri.
- Stampa, salvataggio ed apertura dei documenti
- Importazione di dati da altri applicativi (in particolare Excel) attraverso l'utilizzo di tecniche OLE o DDE.
- Collegamenti Ipertestuali.
- Gestione di tabelle semplici e complesse.
- Generazione di documenti avanzati (brochure - manuali - cataloghi).
- Ottimizzazione dell'installazione e della configurazione del prodotto.
- Collegamenti con applicazioni esterne (importazione ed esportazione dati).

### **Excel 2013/2016**

- Presentazione e panoramica dell'ambiente di lavoro
- Formattazione dei fogli di lavoro
- Selezione di intervalli
- Copia, spostamento e riempimento di intervalli
- Inserimento, cancellazione di righe e colonne
- Inserimento di formule
- Utilizzo di serie
- Inserimento di operatori aritmetici nelle espressioni.
- Riferimenti assoluti e riferimenti relativi
- Meccanismo delle funzioni e loro impiego
- Funzioni: logiche, finanziarie, statistiche, data/ora, ricerca/riferimento, data base, testo, informative.
- Collegamento di cartelle di lavoro con l'utilizzo di espressioni/funzioni
- Attribuzione di nomi personalizzati alle celle e agli intervalli di celle
- Realizzazione di grafici e loro formattazione
- Elementi avanzati della struttura dei grafici di excel.
- Collegamento fra fogli di una stessa cartella con collegamenti esterni ad eventuali cartelle collegate
- Creazione di elenchi ed importazione di database esterni per l'analisi dei dati
- Ordinamento di campi in ordine crescente/decescente o personalizzato
- Utilizzo di moduli per l'inserimento di dati
- Ricerca di informazioni con l'utilizzo del modulo dati
- Applicazione di filtri automatici ed avanzati ad un elenco di record
- Creazione di sub totali a vari livelli con applicazione di filtri personalizzati
- Creazione e gestione di Tabelle Pivot
- Creazione di elementi grafici collegati alle Tabelle Pivot
- Concetto di convalida delle informazioni contenute nel foglio
- Creazione di semplici routine all'interno delle macro

### **Powerpoint 2013/2016**

- Cenni

### **CALENDARIO DEL CORSO:**

**20, 27 gennaio, 3, 10, 17, 24 febbraio, 2, 9 e 16 marzo 2016 con orario dalle 14.00 alle 18.00.**

### **DOCENTE:**

Sandro Giacobbo: consulente informatico, docente formatore e orientatore

### **QUOTE DI PARTECIPAZIONE:**

Associati Apindustria: € 585,00 + IVA

Aziende non associate: € 685,00 + IVA

**ADESIONI:**

Per aderire è sufficiente compilare la Scheda di adesione (<http://www.centroapiservizi.it/corsi-di-formazione/205-scheda-di-adesione-corso-office.html>) seguente ed inviarla a [l.lovison@apindustria.vi.it](mailto:l.lovison@apindustria.vi.it) oppure a mezzo fax allo 0444.960.835.

**DOVE:****Apindustria Vicenza - Galleria F. Crispi 45 Vicenza**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Formazione di Centro Api Servizi - Laura Lovison Tel. 0444.232.262 e-mail: [l.lovison@apindustria.vi.it](mailto:l.lovison@apindustria.vi.it)

## **GARANZIA GIOVANI: TIROCINI AZIENDALI PER ADDETTO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE**

Apindustria Vicenza e Centro Api Servizi partecipano a Garanzia Giovani il nuovo progetto della Regione del Veneto (DGR 2747 del 29/12/2014). I progetti, territoriali, consentono alle aziende di inserire **con un tirocinio di durata di 3 mesi**, giovani Diplomati.

La figura proposta alle aziende che intendono ospitare tirocinanti è la seguente:

### **Addetto amministrativo commerciale.**

L'intervento è rivolto ai candidati diplomati in aree economiche, ai quali verranno dati gli strumenti per avvicinarsi al profilo dell' impiegato amministrativo commerciale.

Il percorso formativo, fornirà le competenze professionali che consentiranno ai partecipanti di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione delle vendite.

L'insieme delle attività dell'addetto amministrativo/commerciale, possono essere sintetizzate in: tenuta della prima nota di cassa; gestione delle entrate e dei pagamenti, redazioni di scritture contabili di base e dei relativi registri, predisposizione degli adempimenti di natura fiscale e previdenziale. Sarà in grado di impostare la contrattualistica per gestire clienti e fornitori e supportare l'area commerciale elaborando dati concernenti mercati nazionali ed internazionali.

Inoltre verranno sviluppate abilità di comunicazione in lingua inglese in riferimento alle situazioni reali del settore lavorativo aziendale.

I tirocini, che verranno indicativamente avviati nel mese di gennaio, saranno preceduti da percorsi formativi di durata prevista compresa tra le 80 e le 160 ore, coerenti al contesto lavorativo in cui i giovani saranno inseriti.

Le aziende potranno ospitare **gratuitamente** in tirocinio i giovani, l'unica spesa che andranno a sostenere è quella relativa all'attivazione dell'assicurazione obbligatoria.

Ogni azienda può ospitare:

- 1 stagista alla volta se ha fino a 6 dipendenti;
- 2 stagisti, se ha più di 6 dipendenti a tempo indeterminato;
- oltre i 21 dipendenti, un numero di stagisti pari al 10% del numero dei dipendenti.

**Non possono partecipare aziende con contratti di cassa integrazione, mobilità o solidarietà.**

**Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio formazione - Laura Lovison tel. 0444.23.22.62 oppure [l.lovison@apindustria.vi.it](mailto:l.lovison@apindustria.vi.it).**

## LEGGE DI STABILITÀ 2016: MISURE PER IL LAVORO

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016). La legge entra in vigore, salvo diversa indicazione, dal 1° gennaio 2016. Tra le diverse misure previste, ne segnaliamo due di particolare interesse.

### **Proroga dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato**

Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, già previsto per l'anno 2015, è confermato per un ulteriore anno (art. 1, commi 83-86 della Legge di stabilità 2016), con riferimento quindi alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, però in misura ridotta, ovvero:

- lo sgravio non è più triennale, ma solamente biennale;
- non è più totale, bensì limitato al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- di conseguenza, anche il tetto massimo annuo è ridotto da 8.060 a 3.250 euro.

Gli altri requisiti generali per la fruizione dello sgravio (ricordiamo, in particolare, la condizione che il lavoratore assunto non sia stato titolare di un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti) restano invariati.

Grazie alla suddetta "rimodulazione" dello sgravio, la convenienza potenziale di un'assunzione a tempo indeterminato scenderà nel 2016 dagli attuali 24.180 euro (8.060 per 3 anni) a 6.500 euro (3.250 per 2 anni): per effetto della riduzione temporale, lo sgravio 2016 equivarrà quindi a poco più di un quarto di quello disponibile nel 2015.

### **Tassazione agevolata per la contrattazione collettiva decentrata**

Viene reintrodotta (art. 1, commi 87-95) la detassazione, questa volta però limitata ai soli premi di risultato previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali. Resta preclusa, quindi, la detassazione per gli straordinari. I premi in questione saranno assoggettati a un'imposta separata del 10%

- a favore di soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente che abbiano avuto, nell'anno precedente, un reddito superiore a 50.000 euro e
- nel limite di 2.000 euro lordi annui pro/capite.

In ogni caso, i premi in questione dovranno essere previsti da contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa di riferimento delle suddette associazioni sindacali, ovvero dalle Rsu.

I criteri di misurazione degli indici di produttività, redditività etc. dovranno essere determinati con un decreto ministeriale, da emanare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa Legge di stabilità.

Analogo trattamento agevolato sarà riservato alle somme erogate ai lavoratori sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Infine, il limite di 2.000 euro annui sale a 2.500, nel caso di imprese che coinvolgeranno pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

### **Ulteriori misure**

Oltre alle due misure suddette, segnaliamo altresì che viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (art. 1, comma 109) e che, per quanto riguarda il lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata (art. 1, comma 107).

## **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: PROROGA AL 29 FEBBRAIO DEL PROSPETTO OBBLIGATORIO**

Con la nota prot. n. 6725 del 30 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha disposto la proroga il termine di presentazione del prospetto informativo disabili al 29 febbraio 2016, normalmente prevista (art. 9, c. 6, L. 12 marzo 1999, n. 68) entro il 31 gennaio di ogni anno. Il prospetto, com'è noto, va inviato solo in caso di mutamenti della situazione occupazionale rilevante ai fini dell'obbligo in questione, rispetto all'ultima comunicazione effettuata.

La proroga si è resa necessaria, in quanto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha introdotto diversi cambiamenti alle procedure e agli adempimenti a carico delle imprese in tema di rapporti di lavoro (vd. Notiziario Apindustria n. 8 del 15 settembre 2015, sez. lavoro). In particolare, il decreto è intervenuto, tra l'altro, sulle quote di riserva, sugli esoneri parziali e sulle modalità di assunzioni obbligatorie.

Questi interventi hanno evidenti ripercussioni sull'adempimento degli obblighi in questione, sulle informazioni da inserire nel prospetto informativo e, di conseguenza, anche sui sistemi informatici, regionali e nazionali, che supportano l'adempimento telematico.

Da qui la necessità di prorogare di un mese il termine, consentendo così l'adeguamento dei sistemi informatici e garantendo la completa interoperabilità del sistema nel suo complesso.

## CONVEGNO - LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA' E DELLA RIFORMA FISCALE

**Martedì 26/01/2016 dalle ore 14,00 alle ore 18,00**  
**Sala convegni Apindustria - Galleria Crispi 45 – Vicenza**

*La legge di Stabilità 2016 ha introdotto, come di consueto, numerose novità a rilevante impatto operativo per le imprese. A queste novità vanno aggiunte quelle introdotte nel corso del 2015 dalla recente riforma fiscale (decreto crescita/internazionalizzazione, decreto sanzioni, ecc).*

Durante l'incontro saranno illustrate le principali novità fiscali di interesse operativo per le imprese.

### **Le novità in materia di imposte sui redditi**

- l'agevolazione del super ammortamento
- spese di rappresentanza
- perdite su crediti
- novità operazioni con fornitori black list
- deducibilità degli interessi passivi e ROL
- proroga bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica
- estromissione e assegnazione agevolata beni d'impresa (cenni)

### **Novità in materia di Iva**

Novità per le note di variazione, recupero Iva fallimenti ecc.

Novità per le lavorazioni intracomunitarie di beni dopo la legge Comunitaria

Gli ultimi chiarimenti in materia di reverse charge art. 17 co.6 lett. a-ter (CM 14 e 37E)

### **Novità in materia di transfer pricing e internazionalizzazione**

Il punto sulla disciplina TP in sede di accertamento

Novità per i dividendi esteri (cenni)

La branch exemption (cenni)

L'agevolazione Patent box per gli intangibles (tratti salienti e finalità dell'agevolazione)

### **Altre novità**

Le novità per IMU, TASI e gli "imbullonati"

Altre novità per il settore immobiliare

Novità del decreto sanzioni (cenni)

Il punto sull'estensione della fatturazione elettronica

Il canone Rai in bolletta

### **Relatori**

**Chiara Ronzani e Francesco Zuech – Ufficio fiscale Apindustria Vicenza**

**Yuri Zugolaro - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**

*Per dare adesione si prega di iscriversi ON LINE con il seguente Form:*

<http://goo.gl/forms/oUKC0U4Jrb>

**La partecipazione è gratuita per gli associati.**

**Per maggiori info: [fiscale@apindustria.vi.it](mailto:fiscale@apindustria.vi.it)**

## LEGGE DI STABILITA': SUPERAMMORTAMENTO CONFERMATO

E' indubbiamente la misura più significativa - per imprese e professionisti - contenuta nella Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) quella che riguarda il c.d. "superammortamento". La norma non ha precedenti nel panorama fiscale nazionale tanto da indurre stupore e (per certi versi) incredulità: a disincanto va evidenziato, tuttavia, che l'obiettivo dichiarato è quello di dare un forte impulso (fin da subito) agli investimenti tant'è che (altra cosa inusuale) l'efficacia va retroattivamente a coprire già gli investimenti posti in essere fin **dal 15 ottobre 2015** (data del C.d.M che aveva approvato la bozza del ddl) e proseguirà per gli investimenti effettuati **fino al 31/12/2016**.

### La norma

#### Art. 1 commi da 91 a 94 e 97 Legge 208/2015

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge.

94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.

... omissis ...

97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

### Soggetti interessati

L'agevolazione è riservata ai soggetti **titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni** a prescindere dal regime contabile e fiscale adottato nel caso specifico (chiarimenti dovranno essere forniti per i soggetti minimi/regime di vantaggio - che deducono con il principio di cassa - nonché per i forfettari anche se - in quest'ultimo caso - il forfait sembra incompatibile con la superdeduzione).

### L'agevolazione

La norma è volta a incentivare gli investimenti in **beni strumentali nuovi** (come vedremo, quasi tutti tranne i fabbricati, quelli con ammortamento inferiore al 6,5% e poco altro) attraverso il riconoscimento fiscale di un **ammortamento maggiorato del 40% rispetto al costo di acquisto**. Come precisato nel comunicato 15/10/2010 del CDM "la maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40% portando al 140% il valore della deduzione". Il tutto senza dover rincorre complessi confronti incrementali rispetto a medie degli investimenti di anni precedenti.

Esempio 1						
Acquisto il 01/07/2016 di un macchinario del costo di € 100.000						
Aliquota ammortamento 20%						
anno	Dati contabili			Ammortamento fiscale		
	amm.to	fondo	residuo	classico	maggiorato	differenza
2016	€ 10.000	€ 10.000	€ 90.000	€ 10.000	€ 14.000	€ 4.000
2017	€ 20.000	€ 30.000	€ 70.000	€ 20.000	€ 28.000	€ 8.000
2018	€ 20.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 20.000	€ 28.000	€ 8.000
2019	€ 20.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 20.000	€ 28.000	€ 8.000
2020	€ 20.000	€ 90.000	€ 10.000	€ 20.000	€ 28.000	€ 8.000
2021	€ 10.000	€ 100.000		€ 10.000	€ 14.000	€ 4.000
	€ 100.000			€ 100.000	€ 140.000	€ 40.000

Ipotizzando, per semplicità, un soggetto Ires (aliquota attuale del 27,5%) il superammortamento comporterà un risparmio d'imposta di € 11.000 (40.000 x 27,50%)<sup>1</sup>.

### Modalità fruizione e rilevanza dell'agevolazione

Si tratta di una deduzione maggiorata (extracontabile) rilevante **ai soli fini fiscali Irpef/Ires** e per il solo calcolo dell'ammortamento o della deduzione dei canoni di leasing finanziario (non è prevista per i noleggi). L'agevolazione andrà gestita direttamente nel modello Unico non essendo prevista la presentazione di istanze.

L'agevolazione **non riguarda**, invece, **l'Irap** (più precisamente l'agevolazione Irap si ritiene categoricamente esclusa per i soggetti Ires mentre qualche apertura potrebbe essere ravvisabile – ma servono chiarimenti - per i soggetti Irpef che non hanno optato per il metodo delle società di capitali<sup>2</sup>).

Letteralmente il costo maggiorato non rileva né civilisticamente né a fini fiscali diversi da quelli citati. Non rileva, quindi, ai fini del calcolo del plafond 5% per le manutenzioni e non pare rilevi (ma sono opportuni chiarimenti ufficiali) ai fini del calcolo delle plus/minusvalenze o delle sopravvenienze nel caso di cessione del contratto di leasing.

### Beni agevolati e beni esclusi

E' richiesto il requisito della novità (sono esclusi quindi i beni usati).

Interessa qualsiasi **bene materiale<sup>3</sup> strumentale** (comprese le autovetture) **acquistato in proprietà o acquisito in leasing finanziario** nel periodo agevolato, con l'**esclusione** dei seguenti:

- beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni indicati nell'elenco allegato alla legge, ossia:

Gruppo V – Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas	Condotte dorsali per trasporto a grandi	10,0%

<sup>1</sup> In realtà il beneficio complessivo risulterà sensibilmente ridotto se dal 2017 sarà confermata la riduzione dal 27,5% al 24% dell'aliquota Ires (art. 1, co. 61, L. 208/2015).

<sup>2</sup> Per i soggetti Irpef, infatti, i componenti Irap rilevano secondo le regole Irpef.

<sup>3</sup> Sono, invece, esclusi i beni immateriali e le spese relative a più esercizi.

gas e dell'acqua	naturale	distanze dai centri di produzione	
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

### Requisito della novità

Si ritiene siano valide le precisazioni fornite in occasione delle precedenti agevolazioni (si veda, da ultimo, la C.M.5/E/2015 relativa al credito d'imposta del 15% per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 18 del D.L. 91/2014 e in precedenza le agevolazioni Tremonti-ter e Tremonti-bis).

In sintesi, in merito al requisito della novità, si ritiene siano quindi confermate le precisazioni in base alle quali la condizione non viene meno (e quindi l'agevolazione spetta):

- per il **macchinario o apparecchiatura già usato a fini esclusivamente espositivi**, in show room, dal rivenditore al solo scopo dimostrativo e pertanto mai entrato in funzione;
- per i **beni complessi realizzati in economia**, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto (in questo caso l'agevolazione spetta sull'intero bene);
- nel caso in cui il **bene complesso** venga **acquistato** (anziché auto prodotto), vale quanto sopra, a condizione che il cedente (fornitore) attesti che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo.

### Acquisto nel periodo agevolabile

Come abbiamo già evidenziato l'investimento è agevolato se effettuato nel periodo dal 15/12/2015 al 31/12/2016. Anche ai fini dell'individuazione del periodo in cui l'investimento si considera effettuato, si ritiene siano mutuabili le precisazioni fornite in occasione delle precedenti agevolazioni. In sostanza, il momento in cui si considera effettuato l'investimento, per le imprese, va individuato in base alle regole di competenza previste dall'art. 109, co.1 e 2, del TUIR<sup>4</sup>. Pertanto (salvo diverse precisazioni):

- nel caso di **compravendita**, rileva il momento di consegna o spedizione del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà<sup>5</sup>;
- nel caso di **investimento realizzato mediante appalto**, rileva la data di ultimazione ovvero, nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente<sup>6</sup>;

<sup>4</sup> C.M. 5/E/2015 e C.M. 44/E/2009.

<sup>5</sup> Non rilevano comunque le clausole di riserva della proprietà (patto di riservato dominio) che vincolano (con efficacia solo civilistica) il passaggio della proprietà all'integrale pagamento dell'ultima rata di prezzo (in tal senso anche C.M. 41/E/2002 e C.M. 44/E/2009).

<sup>6</sup> Se risulterà confermata la tesi dell'agevolabilità anche dei SAL, andrà tuttavia considerato che l'ammortamento potrà decorrere solamente al completamento del bene (fiscalmente con l'entrata in funzione) e di conseguenza la relativa agevolazione (superammortamento). Va altresì ricordato che per la precedente agevolazione era stato precisato che l'agevolazione spetta per i soli corrispettivi (SAL) liquidati nel periodo di validità dell'agevolazione.

- per i **beni acquisiti in leasing**, rileva il momento di consegna del bene e nel caso di clausola di prova, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario;
- per i **leasing relativi a beni realizzati in appalto**, assumono rilievo i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo.

### Entrata in funzione e ammortamento

A differenza del precedente credito d'imposta di cui all'art. 18 del D.L. 91/2014 per il quale non era decisiva l'entrata in funzione del bene (C.M. 5/E, cit), per l'agevolazione in analisi, quantomeno per le imprese, si ritiene sia però rilevante l'entrata in funzione del bene. L'agevolazione, infatti, è rappresentata dal maggior ammortamento e l'ammortamento, com'è noto, è fiscalmente deducibile a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (art. 102 TUIR).

### Beni in leasing finanziario

Come evidenziato anche da Assilea (associazione italiana leasing)<sup>7</sup> si ritiene che la maggiorazione del 40% prevista anche per i canoni di leasing vada calcolata sulla quota capitale del canone. Si ritiene che, anche a tal fine, la quota capitale possa essere individuata (per le imprese non las adopter) secondo la consueta formula forfettaria di cui al DM 24/4/98<sup>8</sup>.

$$\frac{\text{costo sostenuto dal concedente} - \text{prezzo riscatto}}{\text{numero giorni durata fiscale contratto}} \times \text{giorni del periodo d'imposta}$$

In merito al riscatto, dovrebbe funzionare così:

- l'agevolazione è applicabile anche all'ammortamento del prezzo di riscatto, purché il bene in leasing sia stato acquisito (nei termini retro evidenziati) nel periodo agevolabile (ad esempio leasing stipulato nel 2016 e riscatto nel 2018);
- l'agevolazione non spetta, invece, per i beni riscattati nel periodo agevolato se acquisiti antecedentemente (ad esempio contratto stipulato nel 2013 e bene riscattato nel 2016).

### Veicoli con deducibilità limitata

Per gli investimenti, nel periodo agevolato, in veicoli a deducibilità limitata ex art. 164 lett.b)<sup>9</sup> del TUIR (es. autovetture) sono maggiorati del 40% i limiti (di costo) per la deduzione delle quote di ammortamento.

Tipologia beni	Agenti / rappresentanti		Altre imprese	
	Limite ordinario	Limite maggiorato (+40%)	Limite ordinario	Limite maggiorato (+40%)
autovetture autocaravan (*)	25.822,84	36.151,98	18.075,99	25.306,39
motocicli	4.131,66	5.784,32	4.131,66	5.784,32
ciclomotori	2.065,83	2.892,16	2.065,83	2.892,16

Il tenore letterale della norma (comma 92) non è chiarissimo, tuttavia, pare che la maggiorazione non sia estesa anche alle percentuali di deducibilità dei costi<sup>10</sup> (nemmeno per ammortamento o canoni leasing) fissata nella misura del 20% ed elevata all'80% per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Considerate le precedenti (e consolidate) precisazioni fornite in merito agli ammortamenti dei veicoli a deducibilità limitata<sup>11</sup> un possibile metodo di conteggio potrebbe essere il seguente:

<sup>7</sup> Circolare del 29/10/2015 n. 25.

<sup>8</sup> C.M. 8/E/2009 e C.M. 19/E/2009.

<sup>9</sup> Si evidenzia che la maggiorazione di cui parla il comma 92 riguarda solo i beni di cui all'art. 164 co.1 lett. b) e non anche quelli di cui alla lettera b-bis (auto in uso promiscuo a dipendenti) che, in effetti, non sono legati a limiti fiscali di costo ma solo di deducibilità (70%). Analogamente non sono stati richiamati nemmeno i veicoli della lettera a in quanto veicoli strumentali a deducibilità piena.

<sup>10</sup> Ammortamento, canoni, carburanti, manutenzioni, ecc.

<sup>11</sup> I limiti fissati dall'art. 164 lettera b) del TUIR non si applicano sul costo deducibile (tetto) preso a base per determinare l'ammontare degli ammortamenti stanziabili per l'intera vita; al contrario, i limiti di deducibilità devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni (C.M. n. 48/E/98 e C.M. n.12/E/08).

$$\text{Ammortamento deducibile (maggiorato)} = \text{Ammortamento civilistico} \times \frac{\text{Valore fiscale massimo (maggiorato)}}{\text{Costo storico civilistico}} \times \% \text{ deducibilità}$$

Sulla casistica, tuttavia, è opportuno seguire i chiarimenti che verranno forniti al riguardo.

**Esempio 2**

Ipotizziamo l'acquisto al 01/07/2016 di un'autovettura (soggetto diverso da agenti) del costo di € 50.000 ammortizzabile al 25%  
 Costo massimo fiscale = € 18.075,99 + maggiorazione 40% = € 25.306,39  
 Percentuale deducibilità = 20%

anno	Dati contabili			Ammortamento fiscale		
	amm.to	fondo	residuo	classico	<b>maggiorato</b>	differenza
2016	€ 6.250,00	€ 6.250,00	€ 43.750,00	€ 451,90	€ 632,66	€ 180,76
2017	€ 12.500,00	€ 18.750,00	€ 31.250,00	€ 903,80	€ 1.265,32	€ 361,52
2018	€ 12.500,00	€ 31.250,00	€ 18.750,00	€ 903,80	€ 1.265,32	€ 361,52
2019	€ 12.500,00	€ 43.750,00	€ 6.250,00	€ 903,80	€ 1.265,32	€ 361,52
2020	€ 6.250,00	€ 50.000,00		€ 451,90	€ 632,66	€ 180,76
	€ 50.000			€ 3.615,20	€ 5.061,28	€ 1.446,08

Ipotizzando, per semplicità, un soggetto Ires (aliquota attuale del 27,5%) il superammortamento comporterà un risparmio d'imposta di € 397,67 (1.446,08 x 27,50%)<sup>12</sup>.

**Irrilevanza ai fini degli accertamenti per studi di settore**

In sede di conversione della legge è stato precisato (vedi comma 97) che l'agevolazione in analisi non influisce ai fini dell'elaborazione dei dati per gli studi di settore.

**Irrilevanza ai fini del calcolo acconto Irpef/Ires**

L'agevolazione non può essere utilizzata ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.

**Altre osservazioni**

A differenza di molte altre agevolazioni (si pensi anche al precedente credito d'imposta del D.L. 98/2014) non si rintracciano nel testo normativo disposizioni che prevedono restituzioni o revoche del beneficio in caso di cessioni a terzi o destinazione a finalità estranee, entro un certo periodo, dei beni agevolati. Va da sé, tuttavia, che se i beni vengono venduti prima della fine del periodo di ammortamento, l'agevolazione (superammortamento) cessa da tale evento.

F.Z.

<sup>12</sup> Vedi nota 1.

## LE NUOVE MISURE DEL DIRITTO CAMERALE 2016 PER LA PROVINCIA DI VICENZA

L'art. 28, co 1 Legge, n. 114/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" prevede la "Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe dei diritti di segreteria". Nello specifico la norma stabilisce che, in attesa del riordino del sistema delle CCIAA, l'importo del diritto annuale come determinato per l'anno 2014 subirà delle riduzione nelle seguenti misure:

- per l'anno 2015, del 35 per cento;
- per l'anno 2016, del 40 per cento;
- e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

La **Camera di Commercio di Vicenza**, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 580/1993, **una maggiorazione del 15% del diritto annuale dovuto per 2016 e 2017<sup>13</sup>** per il cofinanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della provincia.

Per le imprese che dal 1/1/2016 si iscriveranno al Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza, i nuovi importi sono, quindi, i seguenti:

<b>Imprese nuove iscritte nel 2016</b>	<b>sede</b>	<b>unità locale</b>
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione speciale</b> (piccolo imprenditore)	61	12
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	138	28
società semplici agricole	69	14
società semplici non agricole	138	28
società fra avvocati	138	28
società cooperative	138	28
consorzi	138	28
enti pubblici e altri soggetti che si iscrivono nella sezione ordinaria	138	28
società di cui al comma 2, art. 16 del D.lgs. n. 96 del 2/2/2001 (società di avvocati)	138	28
società di capitali	138	28
società di persone	138	28
UL o sedi secondarie di società estere	76	76
Soggetti iscritti solo nel REA (Repertorio delle Attività Economiche) (associazioni, fondazioni e simili senza scopo di lucro; mediatori e agenti rappresentanti che non esercitano e quindi non sono iscritti come impresa ma vogliono mantenere i requisiti)	21	0*

\* i soggetti iscritti solo nel REA pagano solo il diritto per la sede ma non quello per le unità locali

[http://www.vi.camcom.it/4115diritto\\_annuale\\_2016.html](http://www.vi.camcom.it/4115diritto_annuale_2016.html)

Aggiornamento CCIAA vi: 07/01/2016

**Nel mese di maggio 2016, alle aziende saranno inviate, mediante Pec, le informative sul pagamento del diritto annuale 2016, per le imprese che alla data del 1/1/2016 risultano già iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza.**

MCR

<sup>13</sup> La maggiorazione del 15% va applicata sul diritto camerale stabilito nel 2014 (base di calcolo) ridotta rispettivamente del 40% per il 2016 e del 50% per il 2017.

## AGENZIA ENTRATE ED EQUITALIA NOTIFICANO TRAMITE PEC

### Comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari)

Il comunicato stampa 15/01/2016 con il quale l'Agencia delle entrate avvisa che a circa 200 mila società di capitali, nei prossimi giorni, verranno recapitate, a mezzo PEC, le comunicazioni di irregolarità relative al modello Unico SC 2014 (relativo al 2013) offre lo spunto per sensibilizzare l'attenzione in merito alla **necessità di effettuare un puntuale e costante presidio delle caselle di posta elettronica certificata (PEC)**. L'invio tramite PEC, all'indirizzo dell'impresa presente sul sito INI-PEC (alimentato dagli archivi camerali) sostituisce, infatti, la modalità tramite raccomandata AR che verrà utilizzata solo nell'ipotesi in cui l'invio con PEC non dovesse andare a buon fine o in caso di anomalie riscontrate del citato indirizzario INI-PEC istituito presso il MISE. Il comunicato precisa altresì che nei prossimi mesi, con le medesime modalità, verranno inviate le comunicazioni relative agli altri modelli di dichiarazioni presentate dalle medesime società.

### Attenzione al *phishing*

Si richiama l'attenzione in merito al fatto che spesso in prossimità di campagne comunicative massive da parte dell'Agencia si riscontrano tentativi di truffa dell'identità tramite la tecnica del *phishing*. Oltre a ricordare, in particolare, che l'Agencia non chiede dati bancari (Iban) né tramite mail né tramite PEC (vedi comunicato 24/10/2014), si ricorda che è necessario (anche ai fini delle misure minime di sicurezza prevista alla legge sulla privacy) essere dotati di adeguati strumenti antivirus, firewall, ecc. E' buona norma, in ogni caso, diffidare nell'apertura di allegati provenienti da caselle di cui l'identità non è certa. In merito ai citati avvisi di irregolarità, si segnala pertanto che l'Agencia ha fatto presente che le comunicazioni saranno inviate dai seguenti:

- dc.gt.liquidazione1.noreply@pec.agenziaentrate.it
- dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenziaentrate.it

### ... e da giugno parte anche Equitalia (con supplenza della CCIAA)

Con l'occasione si evidenzia, altresì, che il recente decreto Riscossioni (D.Lgs 159/2015) ha riformulato l'art. 26 del DPR 602/73 (notificazione delle cartelle di pagamento) prevedendo, al comma 2, che "la notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge". Più precisamente, viene previsto che:

- nel caso di **imprese individuali o costituite in forma societaria**, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);
- se **l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo**, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta saturata anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio;
- per **le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata**, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82."

Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le novità si applicano **alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016**.

### La casella PEC d'impresa è esclusiva

Le imprese (sia individuali che societarie), non soggette a procedura concorsuale, e i professionisti iscritti in Albi o elenchi sono obbligati ad avere un indirizzo Pec da iscrivere rispettivamente al Registro imprese e all'Albo di appartenenza nonché a mantenere attiva la relativa casella (art. 16 co.6, 6-bis e 7 D.L. 185/2008; Art. 5 D.L. 179/2012). In merito alle Pec d'impresa si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico (MISE), con direttiva dello scorso 27/4/2015, ha precisato che per l'iscrizione al Registro imprese è "*requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notifiche effettuate con modalità telematiche*" che detto indirizzo sia "*nella titolarità esclusiva*" della medesima impresa.

## **AUTOTRASPORTATORI: ISTANZA ENTRO IL 31/01/2016 PER IL CREDITO D'IMPOSTA SUI CONSUMI DI GASOLIO IV TRIMESTRE 2015**

La disciplina relativa al credito d'imposta sui consumi di gasolio<sup>14</sup> dispone che l'istanza per il recupero del beneficio venga presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Grazie all'inserimento del comma 13-ter all'art. 3 in sede di conversione del D.L. n. 16/2012<sup>15</sup>, viene eliminata la previsione di decadenza dal riconoscimento del beneficio per la presentazione della richiesta oltre i termini prescritti. Di conseguenza, le predette scadenze non assumono carattere di perentorietà.

Per il quarto trimestre 2015, il termine di presentazione della predetta richiesta scade il prossimo **31 gennaio 2015**.

### **Novità per il 2015**

Tre sono le **novità di rilievo** da considerare in merito al credito d'imposta sui consumi di gasolio per autotrazione nel settore del trasporto **per il 2015** e riguardano:

#### **1. Esclusione dall'agevolazione per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore**

La legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 art. 1 co. 233 e 234) ha previsto che, a decorrere **dall'1/1/2015**, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori, di cui all'Elenco 2 allegato alla L. n. 147/2014, **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore**<sup>16</sup>. Inoltre, viene stabilito che per tale tipologia di credito d'imposta **non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15%**. Pertanto, l'agevolazione in esame può essere fruita in misura integrale - 100% - dal 2014 al 2018.

#### **2. Modifica dell'entità del beneficio**

La nota RU 147797 del 31/12/2014 chiarisce che per effetto della cessazione degli effetti della determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane RU 145733 del 23/12/2013<sup>17</sup>, le aliquote di accisa sui prodotti energetici a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono quelle stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. RU 88789 del 9/8/2012 e confermate dall'art. 1, co. 487, della Legge n. 228/2012.

Nello specifico, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 504/95, per il 2015, sono applicate nella misura di seguito riportata:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 728,40 per mille litri;
- b) **gasolio usato come carburante: euro 617,40 per mille litri.**

Di conseguenza questa variazione, rispetto all'anno precedente, modifica **l'entità dell'agevolazione** per il gasolio per autotrazione riportandola **a Euro 214,18609 per mille litri di prodotto consumato** con decorrenza **dal 1/1/2015 e fino al 31/12/2015**.

#### **3. Aggiornamento delle modalità di compilazione del modello F24.**

Con **RM. n. 39/E del 20/04/2015**<sup>18</sup>, **l'Agenzia delle entrate** fornisce nuove istruzioni in merito alla compilazione del Mod. F24, in compensazione, riferito al codice tributo 6740 relativo al credito d'imposta in esame, **da utilizzare a decorrere dal 25/4/2015**. **Ulteriori precisazioni** sono contenute nella **nota RU 57015 del 14/5/2015** emanata **dall'Agenzia delle dogane**. Per completezza informativa si rinvia al commento contenuto nella sezione "modalità di utilizzo del credito in compensazione" del presente contributo.

<sup>14</sup> Nel notiziario Apindustria n. 3/2012 sono state illustrate le modifiche introdotte a partire dal 2012 riguardanti il credito d'imposta sui consumi di gasolio.

<sup>15</sup> Il comma 13-ter dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 comporta la modifica dell'art. 3 co. 1, del D.P.R. n. 277/2000.

<sup>16</sup> La nota dell'Agenzia delle Dogane RU 37062 del 24/3/2015 precisa quanto segue: "Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da "Euro 1", sono classificabili come appartenenti a quelle "Euro 0 o inferiore" i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea".

<sup>17</sup> In relazione alla necessità di dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall'attuazione di varie disposizioni contenute nel D.L. n. 69/2013, l'art. 61, co. 1 lett. e) del medesimo decreto dispone l'aumento dell'aliquota dell'accisa in modo da assicurare, per l'anno 2014, le maggiori entrate. Con la Determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane RU 145733 del 23/12/2013 viene fissata la misura dell'incremento dell'accisa di euro 2,40 per mille litri di prodotto - benzina e gasolio utilizzato come carburante - con decorrenza dal 1° marzo 2014 e fino al 31/12/2014.

<sup>18</sup> Con RM. n. 133/E del 30/04/2002 è stato istituito il codice tributo 6740 per l'utilizzo in compensazione con mod. 24 del credito d'imposta in esame.

**Entità del beneficio  
IV trimestre 2015**

L'Agenzia delle Dogane con la nota RU 141033 del 17/12/2015 precisa che l'entità del beneficio riconoscibile, per effetto della variazione dell'aliquota dell'accise e dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, risulta pari a:

- **euro 214,18609** per mille litri di prodotto (0,21418609 €/l), in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015.**

**Aventi diritto**

Possono accedere al beneficio solamente i seguenti soggetti:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;**
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane precisa che l'agevolazione in esame si estende anche ai consumi di gasolio derivanti dall'azionamento di attrezzature speciali permanentemente installate su **autoveicoli adibiti a particolari trasporti**, essendo le stesse *"necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci"*.

Quindi, queste speciali attrezzature sono ritenute essenziali per l'espletamento dell'attività esercitata dall'autoveicolo in quanto completano durante il tragitto il ciclo produttivo dei materiali (furgoni frigoriferi, betoniere ecc). Il beneficio spetta a condizione che le categorie di esercenti trasporto merce siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, del DPR n.

277/2000<sup>19</sup> e che gli autoveicoli destinati a trasporti speciali summenzionati siano di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 1 co. 233 e 234 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto **l'esclusione** dall'agevolazione in commento **i veicoli appartenenti alla categoria Euro 0 o inferiore.**

**Termini per la fruibilità del credito**

Per effetto della modifica apportate all'art. 4, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, il limite temporale di fruizione del credito mediante l'istituto della compensazione è il **31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il diritto stesso.**

Inoltre, dal termine di cui sopra (31/12 dell'anno successivo in cui è sorto il diritto al credito) decorrono i sei mesi per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non utilizzata in compensazione entro i termini previsti.

Nello specifico, le date da considerare per il recupero dell'agevolazione in esame, riferite ai consumi di gasolio per autotrazione del periodo **OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015**, sono:

- 31/01/2016 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA;
- 31/12/2017 – TERMINE ULTIMO PER UTILIZZO IN COMPENSAZIONE;
- 30/06/2018 – TERMINE (perentorio) PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECCEDEZZA NON FRUITA IN COMPENSAZIONE.

<sup>19</sup> Che recita: "per «esercenti le attività di autotrasporto merci» si intendono le imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, d'ora in avanti denominate «esercenti nazionali», nonché le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92, d'ora in avanti denominate «esercenti comunitari»".

**Modalità di  
utilizzo del  
credito in  
compensazione**

Nel caso in cui il contribuente scelga l'utilizzo in compensazione, il **codice tributo** da utilizzare per la fruizione del credito d'imposta nel modello F24 è "**6740**" - CREDITO D'IMPOSTA - AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO DAGLI AUTOTRASPORTATORI".

La RM. n. 39/E del 20/4/2015, aggiornando le istruzioni già fornite con la RM. 133/E del 30/4/2002, precisa che in corrispondenza del **codice tributo "6740"** - " del modello F24:

- nel campo "*rateazione / regione / prov / mese-rif*" va indicato il numero della rata nel formato "NNRR" di cui "NN" rappresenta il **trimestre solare di riferimento**<sup>20</sup>, mentre "RR" l'**anno di consumo del gasolio** di riferimento (ad esempio, "0115" per il periodo gennaio – marzo 2015);
- nel campo "*anno di riferimento*" va indicato, nel formato "AAAA", l'anno di **presentazione della dichiarazione** di riferimento.

Per quanto riguarda i **crediti riferiti ai consumi di gasolio dell'anno 2014 non ancora utilizzati in compensazione** l'Agenzia delle Dogane interviene con la nota RU 57015 del 14/5/2015, precisando che:

- nel campo *rateazione / regione / prov / mese-rif* potranno esseri inseriti i caratteri **0414** – per tutti i trimestri del 2014 (anno di consumo del gasolio).
- Rimangono, invece, invariate le indicazioni riferite all'anno di presentazione della dichiarazione "AAAA": anno **2014** per i primi trimestri solari e anno **2015** per quarto trimestre.

Si ricorda che fino al 24/4/2015, nel modello F24 doveva, invece, essere indicato solamente l'anno nel quale si effettuava la compensazione<sup>21</sup>.

**Ulteriori precisazioni:**

- nel caso di opzione per la fruizione in compensazione con F24, sarà necessario attendere un periodo di almeno 60 gg dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Dogane (considerare, quindi, la data della ricevuta di ritorno della raccomandata) trascorso il quale, se non si riceve il provvedimento di diniego, il credito si intende spettante e potrà essere utilizzato;
- ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR n. 277/2000, i soggetti che hanno richiesto la fruizione mediante **compensazione** con F24 dovranno utilizzare il credito maturato entro la fine dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto (quindi, con riferimento a quanto in oggetto, **entro il 31/12/2017**). Si suggerisce di utilizzare, se possibile, per intero il credito di ogni istanza, in caso contrario è consigliabile esporre nel mod. F24 l'utilizzo del credito in più righe, ognuno dei quali riferito ad una specifica istanza. L'eventuale **eccedenza non utilizzata** entro tale data, potrà essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza all'Agenzia delle Dogane competente territorialmente **entro e non oltre il 30/06/2018**<sup>22</sup>.
- per effetto della modifica contenuta nell'art. 61, co. 2, D.L. n. 1/2012, relativamente al credito derivante dai consumi di gasolio per autotrazione e solamente per questa tipologia di credito di imposta, sono state abrogate le limitazioni previste dall'art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007<sup>23</sup>. Tali crediti sono, quindi,

<sup>20</sup> In particolare per ciascun trimestre solare si dovrà indicare come periodo il carattere:

Gennaio – marzo = **01**; Aprile – giugno = **02**; Luglio – settembre = **03**; Ottobre – dicembre = **04**.

<sup>21</sup> Anno di riferimento da indicare coincidente con l'anno di utilizzo in compensazione come precisato nella la RM. n. 133/E del 30/4/2002 istitutiva del codice tributo 6470. Lo stesso comunicato stampa del 24/1/2012 dell'Agenzia delle entrate richiamando la citata RM ebbe a chiarire che sia per il credito riconosciuto per i consumi gasolio effettuati nel 2011 che per quello relativo ai consumi effettuati nel 2012 e compensati entro il 31/12/2012, si doveva utilizzare lo stesso codice tributo indicando come anno di riferimento lo stesso anno "2012" cioè l'anno di utilizzo.

<sup>22</sup> In questo specifico caso, secondo quanto afferma l'Agenzia delle Dogane, la mancata presentazione dell'istanza di rimborso relativa all'eccedenza del credito non utilizzata in compensazione entro il predetto termine comporta la perdita del credito residuo (Risoluzione delle Dogane n. 4/D del 7/12/2005).

<sup>23</sup> L'art. 61, comma 2, D.L. n. 1/2012 prevede che "a partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244". In generale, la disposizione prevista dall'art. 1, co. 53 della Legge n. 244/2007 stabilisce la soglia massima di utilizzo annuale dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazione concesse alle imprese, in compensazione di Euro 250.000, da indicare nell'apposito Quadro RU della dichiarazione dei redditi (Unico). L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione per l'intero importo, oltre il termine previsto dalle singole leggi istitutive delle agevolazioni medesime, a partire dal terzo

liberamente utilizzabili in compensazione anche per importi superiori al limite annuale di euro 250.000, rimane, comunque, l'obbligo di indicarli nel Quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi;

- in caso d'indebiti utilizzi di somme in compensazione, le stesse saranno recuperate con applicazione dell'indennità di mora e degli interessi calcolati dal momento in cui si è usufruito delle somme medesime, secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 del Testo Unico dell'Accise (DPR. n. 504/1995)<sup>24</sup> nonché saranno effettuate le opportune comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ai fini di una eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte Irpef/Ires ed Irap.

**Documentazione  
e determinazione  
dei consumi**

Si ricorda che, per gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, sono tenuti a documentare i consumi di gasolio per autotrazione effettuati e indicati nella domanda di fruizione del beneficio **unicamente mediante le relative fatture di acquisto**<sup>25</sup>.

Inoltre, le fatture di acquisto di gasolio da distributore stradale, devono contenere anche gli estremi della targa del veicolo rifornito.

Gli altri soggetti beneficiari, esercenti l'attività di trasporto di persone, possono comprovare i consumi di gasolio in parola, anche con la scheda carburante.

Inoltre, si suggerisce di allegare all'istanza l'elenco dei documenti attestanti l'acquisto di carburante.

Dalla lettura del D.P.R. n. 277/2000, normativa che disciplina l'agevolazione in commento, si evince una stretta relazione tra litri consumati e la fatturazione dei medesimi a seguito della fornitura di prodotto, facendo desumere che per prodotto consumato si debba considerare la quantità di prodotto fornito indicato specificatamente nelle fatture di acquisto.

Al riguardo, con la nota n. 45963 del 20/4/2012 dell'Agenzia delle Dogane viene definitivamente chiarito che la misura del recupero dell'accise va calcolata sul gasolio fornito, in considerazione che il peso economico dell'accise stessa grava sul trasportatore nel momento in cui lo stesso viene consegnato. Pertanto, ai fini della compilazione dell'istanza, **il momento della effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il criterio per imputare i consumi nel periodo di riferimento dell'istanza e per calcolare correttamente il credito spettante**<sup>26</sup>.

E' molto importante, ai fini della determinazione dei consumi che il momento di effettuazione della fornitura sia documentato da fattura immediata oppure da bolle di consegna o di documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto. Nello specifico, per le cessioni per le quali è stato emesso documento di consegna o di trasporto, è ammessa la possibilità di raggruppare in unico documento tutte le consegne effettuate nel corso del mese solare e di consegnare/spedire la fattura entro il giorno 15 del mese successivo (cd. fattura differita).

Nella prassi, può accadere che, al momento della presentazione dell'istanza, l'interessato non abbia ancora ricevuto la fattura differita, in tal caso, potrà redigere l'istanza imputando i consumi correttamente nel periodo solare di pertinenza sulla base dei documenti in possesso che evidenzino la data dell'acquisto, i dati identificativi dell'acquirente, la qualità e quantità del prodotto fornito ed il corrispettivo pagato. Tale semplificazione procedimentale è usufruibile a condizione che il richiedente del beneficio indichi nell'istanza di riservarsi di inviare una successiva comunicazione integrativa che riporti gli estremi di tutte fatture riferite al trimestre solare specificando quelle pervenute dopo la presentazione dell'istanza.

anno successivo a quello in cui si è generata. Si sottolinea che le compensazioni effettuate per importi eccedenti il limite di 250.000 euro si considerano non avvenute con le conseguenti ripercussioni sanzionatorie derivanti dall'indebita compensazione operata.

<sup>24</sup> Si precisa che:

- l'indennità di mora è pari al 6 per cento, riconducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza;
- gli interessi si quantificano in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

<sup>25</sup> Per gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti vige il divieto di rilasciare la fattura prevista dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, degli enti ospedalieri e di quelli di assistenza e beneficenza, nonché nelle altre ipotesi previste dalla C.M. n. 205 del 12/08/1998. Al fine di consentire il recupero del credito d'imposta in parola, è stata introdotta la possibilità per gli esercenti di impianti di distribuzione di emettere la fattura, ai sensi del Decreto direttoriale 24/6/1999, solo nei confronti di autotrasportatori di cose conto terzi iscritti all'albo di alla Legge n. 298/1974. Successivamente, il D.P.R. n. 277/2000 ha esteso tale obbligo anche per le fatture emesse nei confronti degli autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza di cui all'art. 32 della Legge n. 298/1974.

<sup>26</sup> Ad esempio, per l'istanza relativa al III trimestre 2012, il credito di imposta spettante per il gasolio fornito il 6/8/2012 risultava pari ad euro 0,20998609 per litro di prodotto, e non, invece, la maggiore misura in vigore dall'11/8/2012.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della richiesta di recupero dell'agevolazione relativa al trimestre solare successivo.

La Dogana di Vicenza consiglia di allegare alla domanda, nel caso di presentazione della prima istanza dell'agevolazione in esame, la seguente documentazione:

1. carte di circolazione dei mezzi aventi diritto all'agevolazione;
2. contratto di leasing o altro titolo di possesso del veicolo;
3. contratto di appalto per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (ad esempio, scuolabus);
4. licenza di autotrasporto, nel caso di trasporto conto proprio;
5. autorizzazione comunale nel caso di distributore di carburante ad uso privato (capacità uguale od inferiore al 10 metri cubi);
6. atti societari nel caso di operazioni straordinarie (conferimento, fusione ecc.) che comportino il trasferimento dell'impresa titolare dei requisiti per la fruizione del credito o del credito d'imposta medesimo.

Altresi, la stessa Dogana precisa che nell'ipotesi in cui la citata documentazione sia stata precedentemente trasmessa, si dovrà indicare, mediante specifica dichiarazione, gli estremi dell'istanza contenente i summenzionati allegati.

Inoltre, in caso di variazione del parco veicoli interessati dal beneficio (acquisti/acquisizioni, riscatti, vendite/cessioni ecc.) si dovrà trasmettere la relativa documentazione (fattura di acquisto/vendita, contratti di leasing o altro, nuove carte di circolazione, ecc.).

**Redazione e  
presentazione  
dell'istanza**

Ai fini della restituzione in denaro o l'utilizzo in compensazione del predetto beneficio fiscale è necessario presentare apposita istanza al competente Ufficio delle Dogane<sup>27</sup>.

Per redazione della medesima è necessario utilizzare l'apposita modulistica reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane recante l'indicazione del periodo di riferimento: "1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2015" (vedi allegato). Considerata la cadenza trimestrale delle istanze, si suggerisce l'utilizzo del software predisposto dall'Agenzia delle Dogane dato che consente di recuperare, dal file relativo alla dichiarazione del periodo precedente, i dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché le targhe degli mezzi interessati dall'agevolazione<sup>28</sup>.

L'istanza, redatta e stampata, completa di allegati ed insieme ai relativi dati (file con estensione .DIC) salvati su supporto informatico - CD-rom, DVD, pen drive USB - dovrà essere debitamente sottoscritta ed accompagnata da un documento di identità del richiedente, nonché, essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo posta<sup>29</sup> mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31/01/2016.

Inoltre, è ammessa la possibilità di inviare l'istanza anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. In questo caso, gli interessati devono essere in possesso delle credenziali-abilitazione per l'utilizzo del servizio, di conseguenza, l'istanza cartacea ed il relativo file non dovranno essere inviati, dato che risultano trasmessi direttamente dal contribuente stesso con la modalità telematica. Nel caso di comunicazioni successive all'invio del telematico, sarà necessario indicare come riferimento il numero di registrazione indicato nell'esito dell'invio telematico, non il codice assegnato al file<sup>30</sup> e non essendo possibile inoltrare telematicamente gli allegati (carte di circolazione, elenco fatture, ecc.), questi dovranno essere inviati alla dogana competente con altre modalità<sup>31</sup>.

Infine, si sottolinea che la richiesta di fruizione del credito di imposta in commento ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR N.445/2000: pertanto, nel caso in cui la medesima contenga dichiarazioni infedeli o mendaci saranno applicabili, oltre alla decadenza dei benefici ottenuti, le sanzioni penali specificatamente previste.

MCR

<sup>27</sup> La competenza territoriale per la provincia di Vicenza è la **Dogana di Vicenza**.

<sup>28</sup> Per maggiori dettagli si rinvia al "Manuale utente" pubblicato insieme al software.

<sup>29</sup> Con riferimento competenza territoriale della Dogana di Vicenza, la documentazione può essere trasmessa a mezzo servizio postale dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: **DOGANA DI VICENZA – Area Gestione tributi - rimborsi e riaccrediti autotrasporto – Via delle Fornaci, 23 - 36100 VICENZA**, oppure utilizzando il servizio di posta certificata PEC al seguente indirizzo: [dogane.vicenza@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane.vicenza@pce.agenziadogane.it).

<sup>30</sup> Precisazione segnalata per "vie brevi" dall'Agenzia delle Dogane di Vicenza.

<sup>31</sup> Vedi nota 10.

**INFORMAZIONI**



**... A PORTATA DI CLICK**

Nel ns. sito internet [www.apindustria.vi.it](http://www.apindustria.vi.it) > fiscale > Approfondimenti > Credito d'imposta gasolio è disponibile la seguente documentazione:

- Nota dell'Agenzia delle Dogane RU 145055 del 22/12/2014;
- Note dell'Agenzia delle Dogane RU 147797 del 31/12/2014 e RU 141033 del 17/12/2015;
- RM. n. 39/E del 20/4/2015 e RU 57015 del 14/5/2015 Modalità di compilazione F24;
- Software ministeriale per la compilazione elettronica del modello di fruizione del beneficio;
- Istanza di rimborso di quanto eventualmente non compensato per decorrenza dei termini;
- Estratto notiziario n. 3/2012 del 15/3/2012.

Allegato: Frontespizio dell'istanza

	<b>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</b>	<b>UFFICIO <sup>(2)</sup></b>													
<b>RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</b>															
1) D.D. RU 88789 del 9.8.2012 – Legge n.228/2012, art.1, comma 487															
<h2>Dichiarazione</h2>															
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - artt. 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445)															
<b>PERIODO DI RIFERIMENTO <sup>(3)</sup></b>		1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2015													
Presentata, sotto la propria responsabilità, dal sig. <sup>(3)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span> C.F. <sup>(4)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> nella qualità di <sup>(5)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>															
<b>IMPRESA:</b> Denom. <sup>(6)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span> P. IVA <sup>(7)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> Tipo esercente <sup>(8)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span> Sede legale: <sup>(9)</sup> Provincia <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 30px; height: 15px;"></span> Comune <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 15px;"></span> Indirizzo <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> Sede amm.: <sup>(10)</sup> Provincia <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 30px; height: 15px;"></span> Comune <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 15px;"></span> Indirizzo <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> Codice attività <sup>(11)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 15px;"></span> Esercente: <sup>(12)</sup> nazionale <input type="checkbox"/> comunitario <input type="checkbox"/> Autotrasporto merci: <sup>(13)</sup> conto proprio <input type="checkbox"/> conto terzi <input type="checkbox"/> Estremi licenza / iscrizione albo trasportatori / codice ident. esercente comunitario <sup>(14)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span> Numero allegati: certificati di immatricolazione <sup>(15)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span> titoli di possesso <sup>(16)</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span>															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; font-size: small;">1) Dal 1 ottobre al 31 dicembre</td> <td style="width: 30%; font-size: small;">Litri consumati: <sup>(17)</sup></td> <td style="width: 30%; font-size: small;">Importo a credito (Euro): <sup>(18)</sup></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE <sup>(19)</sup></b></td> <td style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span></td> <td style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span></td> <td></td> </tr> </table>				1) Dal 1 ottobre al 31 dicembre	Litri consumati: <sup>(17)</sup>	Importo a credito (Euro): <sup>(18)</sup>			<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>		<b>TOTALE <sup>(19)</sup></b>	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	
1) Dal 1 ottobre al 31 dicembre	Litri consumati: <sup>(17)</sup>	Importo a credito (Euro): <sup>(18)</sup>													
	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>													
<b>TOTALE <sup>(19)</sup></b>	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	<span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>													
Modalità prescelta di fruizione del credito: - Compensazione ai sensi dell'art.17 decreto legislativo n° 241/97 (Mod. F24) <sup>(20)</sup> <input type="checkbox"/> - Rimborso: (Coord. Bancarie nazionali: <sup>(21)</sup> Cod. ABI <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 30px; height: 15px;"></span> Cod. CAB <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 30px; height: 15px;"></span> C.C. n° <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 60px; height: 15px;"></span> ) <input type="checkbox"/> (Coord. Postali nazionali: <sup>(22)</sup> Conto corrente postale n° <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> ) <input type="checkbox"/> (Coord. Bancarie europee: <sup>(23)</sup> IBAN <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> BIC <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span> ) <input type="checkbox"/>															
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri: <sup>(24)</sup> A-1 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>															
PROTOCOLLO E DATA DI ARRIVO  <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>		Il dichiarante si impegna a presentare, a richiesta dell'ufficio, i documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati. Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Con la firma del presente modulo, autorizzo il trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati dagli addetti per l'erogazione del beneficio richiesto e per i relativi controlli fiscali.  Data _____ Firma del dichiarante _____ <small>(Firma da apporre ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445)</small>													

## ANCHE HONG KONG, FUORI DALLA BLACK LIST COSTI

E' ufficiale anche l'uscita di Hong Kong dalla black list sulla presunzione di indeducibilità dei costi di cui al D.M. 23/1/2002 nonché da quella del 21/11/2001 relativa alla disciplina delle Controlled Foreign Companies. Come avvenuto nella primavera del 2015 (vedi notiziario 6/2015) per altri Paesi (Emirati Arabi Uniti, Mauritius e Singapore, ecc), a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 279 del 30/11/2015 dei due decreti MEF datati 18/11/2015 anche Hong Kong non fa più parte delle citate black list.

### Comunicazione telematica

Attenzione, tuttavia, che, come per altri paesi oggetto della precedente "sforbiciata", nulla cambia, per il momento, anche per Hong Kong, in merito alla necessità di raccogliere i dati ai fini della comunicazione telematica (quadro BL della comunicazione polivalente) che gli operatori Iva devono predisporre (la scadenza attualmente è unica e annuale) ai sensi dell'art. 1 del D.L. 40/2010.

### Comunicazione telematica (prossime novità)

In termini generali si anticipa, tuttavia, che la legge di Stabilità 2016 (co.147) dispone affinché con modalità stabilite con D.M. siano stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale e, con Provvedimento AE, siano definite le "modalità tecniche di applicazione" e "disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti. E' ravvisabile, pertanto, una prossima rivisitazione delle adempimenti in materia.

### Presunzione indeducibilità costi (novità 2016)

La legge di Stabilità 2016 (co. 142-144) ha disposto, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015, l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR, già recentemente modificati dal decreto internazionalizzazione (vedi notiziario 10/2015). Ciò significa, quindi, che dal 2016 la deducibilità dei costi da fornitori di paesi black list non sarà più legata al limite del valore normale (deducibile il valore normale del costo; indeducibile l'eccedenza) ma si dovrà misurare con le normali regole di deducibilità dei costi (certezza e inerenza); la regola del valore normale rimane, tuttavia, vigente per le transazioni internazionali infragruppo.

Al fine di evitare possibili equivoci, proponiamo la seguente tavola comparativa aggiornata e suddivisa per tematica.

### Black list di interesse per gli adempimenti delle imprese

Elenco aggiornato a seguito delle novità apportate dai seguenti decreti: D.M. 12/2/14; D.M. 16/12/14; D.M. 30/3/15; D.M. 27/4/15; DD.MM 19/11/15.

Paese o territorio	Presunzione indeducibilità costi ex art.110 Tuir (monitoraggio Unico) D.M. 23/1/02	Disciplina CFC ex art. 167 Tuir (tassazione per trasparenza) D.M. 21/11/01	Presunzione residenza persone fisiche D.M. 4/5/99	Comunicazione telematica operazioni black list art.1 D.L. n.40/10
Alderney (Isole del Canale)	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Andorra	SI	SI (art.1)	SI	SI
Angola	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società petrolifera che ha ottenuto l'esenzione dall'<i>Oil Income Tax</i>;</li> <li>▪ società che gode di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli</li> </ul>	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società petrolifera che ha ottenuto l'esenzione dall'<i>Oil Income Tax</i>;</li> <li>▪ società che gode di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli</li> </ul>	NO	SI NO (post D.M. 30/3/2015)

Paese o territorio	Presunzione indeducibilità costi <i>ex art. 110 Tuir</i> (monitoraggio Unico) D.M. 23/1/02	Disciplina CFC <i>ex art. 167 Tuir</i> (tassazione per trasparenza) D.M. 21/11/01	Presunzione residenza persone fisiche D.M. 4/5/99	Comunicazione telematica operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10
	investimenti previsti dal Foreign Investment Code.	<del>investimenti previsti dal Foreign Investment Code.</del> Depennato dal D.M. 30/3/2015		
Anguilla	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Antigua	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ <i>international business companies</i> , esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui <i>all'International Business Corporation Act</i> , n.28/82 e successive modifiche e integrazioni; ▪ società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75.	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ <i>international business companies</i> , esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui <i>all'International Business Corporation Act</i> , n.28/82 e successive modifiche e integrazioni; ▪ società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75. Depennato dal D.M. 30/3/2015	SI	SI
Antille Olandesi	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Aruba	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Bahamas	SI	SI (art.1)	SI	SI
Bahreïn	SI (art.2), con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.	SI (art.2), con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.	SI	SI
Barbados	SI	SI (art.1)	SI	SI
Barbuda	SI	SI (art.1)	SI	SI
Belize	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Bermuda	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Brunei	SI	SI (art.1)	SI	SI
Cipro	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 (già dal 01/05/04, tuttavia, è Paese UE e quindi non trova più applicazione l'art.110, co.10, del Tuir – R.M. n.96/E/04)	SI (art.1) Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 e D.M. 5/8/10
Corea del Sud	SI Depennato dal D.M. 27/7/10	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società che gode delle agevolazioni previste dalla <i>Tax Incentives Limitation Law</i> . (*) Depennato dal D.M. 27/7/10	NO	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 e D.M. 5/8/10
Costarica	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ società i cui proventi affluiscono da fonti estere; ▪ società esercente attività ad alta tecnologia.	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ società i cui proventi affluiscono da fonti estere; ▪ società esercente attività ad alta tecnologia.	SI	SI

Paese o territorio	Presunzione ineducibilità costi <i>ex art. 110 Tuir</i> (monitoraggio Unico) D.M. 23/1/02	Disciplina CFC <i>ex art. 167 Tuir</i> (tassazione per trasparenza) D.M. 21/11/01	Presunzione residenza persone fisiche D.M. 4/5/99	Comunicazione telematica operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10
	Depennato dal D.M. 27/4/15	Depennato dal D.M. 30/3/15		
Dominica	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è <i>International companies</i> esercente attività all'estero. (*)	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è <i>International companies</i> esercente attività all'estero. (*)</del> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Ecuador	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è Società operante nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficia dell'esenzione dalle imposte sui redditi. (*)	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è Società operante nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficia dell'esenzione dalle imposte sui redditi. (*)</del> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Emirati Arabi Uniti	<del>SI (art.2), con esclusione delle società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta. (*)</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.2), con esclusione delle società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta. (*)	SI	SI
Filippine	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	<del>SI (art.1)</del> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Gibilterra	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Giamaica	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società di produzione per l'esportazione che usufruisce dei benefici fiscali <i>dell'Export Industry Encourage Act</i>;</li> <li>▪ società localizzata nei territori individuati dal <i>Jamaica Export Free Zone Act</i>.</li> </ul>	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*):</del> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società di produzione per l'esportazione che usufruisce dei benefici fiscali <i>dell'Export Industry Encourage Act</i>;</li> <li>▪ società localizzata nei territori individuati dal <i>Jamaica Export Free Zone Act</i>.</li> </ul> Depennato dal D.M. 30/3/15	NO	SI
Gibuti (ex Afar e Issas)	SI	SI (art.1)	SI	SI
Grenada	SI	SI (art.1)	SI	SI
Guatemala	SI	SI (art.1)	NO	SI
Guernsey (Isole del Canale)	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Herm (Isole del Canale)	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	NO	SI
Hong Kong	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 18/11/15	<del>SI (art.1)</del> Depennato dal D.M. 18/11/15	SI	SI
Isola di Man	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Isole Cayman	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Isole Cook	SI	SI (art.1)	SI	SI
Isole Marshall	SI	SI (art.1)	SI	SI
Isole Turks e Caicos	<del>SI</del> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI

Paese o territorio	Presunzione ineducibilità costi <i>ex art. 110 Tuir</i> (monitoraggio Unico) D.M. 23/1/02	Disciplina CFC <i>ex art. 167 Tuir</i> (tassazione per trasparenza) D.M. 21/11/01	Presunzione residenza persone fisiche D.M. 4/5/99	Comunicazione telematica operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10
Isole Vergini britanniche	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Isole Vergini statunitensi	SI	SI (art.1)	NO	SI
Jersey (Isole del Canale)	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Kenia	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società insediata nelle <i>Export Processing Zones.</i> (*)	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società insediata nelle <i>Export Processing Zones.</i> (*)</del> Depennato dal D.M. 30/3/15	NO	SI
Kiribati – ex Isole Gilbert	SI	SI (art.1)	NO	SI
Libano	SI	SI (art.1)	SI	SI
Liberia	SI	SI (art.1)	SI	SI
Liechtenstein	SI	SI (art.1)	SI	SI
Lussemburgo	NO	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società <i>holding</i> di cui alla locale L. n.31/7/29. (*) Depennato dal D.M. 16/12/14	NO	SI NO (post D.M. 16/12/2014)
Macao	SI	SI (art.1)	SI	SI
Maldive	SI	SI (art.1)	SI	SI
Malesia	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Malta	SI Depennato dal D.M. 27/7/10 (già dal 01/05/04, tuttavia, è Paese UE e quindi non trova più applicazione l'art.110, co.10, del Tuir – R.M. n.96/E/04)	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act;</li> <li>▪ società di cui al Malta Merchant Shipping Act;</li> <li>▪ società di cui al Malta Freeport Act.</li> </ul> Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal D.M. 27/7/10	SI Depennato dal DM 27/7/2010 e D.M. 5/8/2010
Mauritius	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società "certificata" che si occupa di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta</li> <li>▪ Off-shore Companies;</li> <li>▪ International Companies.</li> </ul> Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ società "certificata" che si occupa di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta</li> <li>▪ Off-shore Companies;</li> <li>▪ International Companies.</li> </ul> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Monaco (Principato)	SI (art.2), con esclusione delle società che realizzano almeno il	SI (art.2), con esclusione delle società che realizzano almeno il	SI	SI

Paese o territorio	Presunzione indeducibilità costi <i>ex art. 110 Tuir</i> (monitoraggio Unico) D.M. 23/1/02	Disciplina CFC <i>ex art. 167 Tuir</i> (tassazione per trasparenza) D.M. 21/11/01	Presunzione residenza persone fisiche D.M. 4/5/99	Comunicazione telematica operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10
	25% del fatturato fuori dal Principato.	25% del fatturato fuori dal Principato.		
Montserrat	SI Depennato dal D.M. 27/4/15	SI (art.1)	SI	SI
Nauru	SI	SI (art.1)	SI	SI
Niue	SI	SI (art.1)	SI	SI
Nuova Caledonia	SI	SI (art.1)	NO	SI
Oman	SI	SI (art.1)	SI	SI
Panama	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama;</li> <li>società situata nella <i>Colon Free Zone</i>;</li> <li>società operante nella <i>Export Processing Zone</i>.</li> </ul>	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*):</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama;</del></li> <li><del>società situata nella <i>Colon Free Zone</i>;</del></li> <li><del>società operante nella <i>Export Processing Zone</i>.</del></li> </ul> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Polinesia francese	SI	SI (art.1)	SI	SI
Portorico	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): <ul style="list-style-type: none"> <li>società esercente attività bancaria;</li> <li>società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico <i>Tourist Development Act</i> del 1993.</li> </ul>	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*):</del> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>società esercente attività bancaria;</del></li> <li><del>società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico <i>Tourist Development Act</i> del 1993.</del></li> </ul> Depennato dal D.M. 30/3/15	NO	SI
Saint Kitts e Nevis	SI	SI (art.1)	SI	SI
Salomone	SI	SI (art.1)	NO	SI
Samoa	SI	SI (art.1)	SI	SI
Saint Lucia	SI	SI (art.1)	SI	SI
Saint Vincent e Grenadine	SI	SI (art.1)	SI	SI
San Marino	NO	NO	SI Depennato dal D.M. 12/2/14	SI NO (dopo DM 12/2/14)
Sant'Elena	SI	SI	NO	SI
Sark (Isole del Canale)	SI	SI (art.1)	SI	SI
Seychelles	SI	SI (art.1)	SI	SI
Singapore	<del>SI (art.2), con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve</del>	SI (art.1) Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI

Paese o territorio	Presunzione indeducibilità costi <i>ex art. 110 Tuir</i> (monitoraggio Unico) D.M. 23/1/02	Disciplina CFC <i>ex art. 167 Tuir</i> (tassazione per trasparenza) D.M. 21/11/01	Presunzione residenza persone fisiche D.M. 4/5/99	Comunicazione telematica operazioni <i>black list</i> art.1 D.L. n.40/10
	<del>ufficiali di Stato</del> Depennato dal D.M. 27/4/15			
Svizzera	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le società <i>holding</i> , ausiliarie e "di domicilio" (*)	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le società <i>holding</i>, ausiliarie e "di domicilio" (*)</del> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Taiwan	NO	NO	SI	SI
Tonga	SI	SI (art.1)	SI	SI
Tuvalu (ex Isole Ellice)	SI	SI (art.1)	SI	SI
Uruguay	SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ società esercente attività bancaria; ▪ <i>holding</i> che esercita esclusivamente attività <i>off-shore</i> .	<del>SI (art.3), ma solo se l'operatore estero è (*): ▪ società esercente attività bancaria; ▪ <i>holding</i> che esercita esclusivamente attività <i>off-shore</i>.</del> Depennato dal D.M. 30/3/15	SI	SI
Vanuatu	SI	SI (art.1)	SI	SI

(\*) L'art.3, co.2, del D.M 21.11.2001 (CfC) e l'art. 3, co.2, del D.M. 23/01/2002 (monitoraggio) stabiliscono che le stesse disposizioni si applicano altresì ai soggetti ed alle attività insediati nei medesimi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

F.Z.

## NOVITA' SANZIONI E RAVVEDIMENTO INTRASTAT

La legge di Stabilità 2016 ha anticipato *al 1° gennaio 2016* l'entrata in vigore (originariamente prevista per il 01/01/2017) del titolo II° del decreto legislativo n. 158/2015 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo non penale.

Fra le varie novità vi è anche la rideterminazione delle soglie edittali che sono state riscritte (per lo più con aggiornamento al ribasso) direttamente in Euro. Tale novità si riverbera anche in materia di ravvedimento operoso e determina il superamento della tecnica del troncamento precedentemente prevista per l'arrotondamento in euro delle sanzioni in misura fissa precedentemente espresse in lire. Ripercorriamo, a seguire, l'aspetto sanzionatorio in materia di violazioni Intrastat tenendo altresì presente che le variazioni in *melius* sono applicabili, per il principio del *favor rei*, anche alle violazioni pregresse

### Violazioni di natura fiscale

Le sanzioni per le violazioni di natura fiscale (riguardanti tanto gli elenchi *Intra-bis* che *Intra-quater*) sono individuate dall'art. 11, co.4, del D.Lgs 471/97. Più in particolare:

- il primo periodo del citato quarto comma prevede che *"l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da € 500 (prima del D.Lgs 158/2015 era L. 1.000.000 ossia € 516 troncati, ndr) a € 1.000 (prima del D.Lgs. 158/2005 era L. 2.000.000 ossia € 1.032 troncati, ndr) per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici<sup>32</sup> abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo"*;
- L'ultimo periodo, invece, dispone espressamente che *"la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34, co.1, del D.L. n. 41/95 *"gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ..., e quelli incaricati del controllo degli stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla loro correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità di dati esatti inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ... ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate"*.

### Ravvedimento operoso (per le violazioni fiscali)

Nel caso di elenchi omessi (o ritardati) è ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** di cui **all'art. 13 del D.Lgs n. 472/97** (e successive modifiche) presentando l'elenco omesso e versando la sanzione ridotta tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 (sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi, relative imposte sostitutive, Irap e Iva) oppure il codice tributo 8904 (sanzione pecuniaria Iva). In tal caso la sanzione da versare (per i ravvedimenti eseguiti dopo il 31/12/2015) va determinata nella **misura ridotta ad 1/8 del minimo** ( $€ 500/8 = € 62,50$ )<sup>33</sup> prevista dal primo comma lett. b) del citato art. 13 per le violazioni rimosse entro la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione (in tal senso R.M. n.20/E/05). Poiché le sanzioni in analisi sono irrogate dall'Agenzia delle entrate, ancorché rilevabili anche dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di Finanza (art. 34, co.4, del D.L. 41/95)<sup>34</sup>, si ritiene che dal 01/01/2015 siano applicabili, anche per le violazioni Intrastat, le nuove regole ampliate per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). Il ravvedimento risulta pertanto possibile anche oltre la citata

<sup>32</sup> Come precisato nella C.M. 23/E/99 § 4.5.2 la riduzione del 50% *"è dovuta ovviamente (anzi a maggior ragione) qualora la presentazione, ancorché tardiva avvenga spontaneamente senza, peraltro, che si perfezioni il ravvedimento"*.

<sup>33</sup> Tenendo conto, anche per effetto del *favor rei*, della riduzione da €516 a €500 della misura edittale minima (art. 15 D.Lgs 158/2015).

<sup>34</sup> Si evidenzia che la competenza dell'Agenzia delle Entrate è espressamente prevista solo in relazione alle sanzioni di natura fiscale e non anche per quelle di natura statistica (Cass. civ. Sez. I, n. 18635/2006).

scadenza della lettera b (dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione) e cioè:

- entro la scadenza della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, con riduzione ad 1/7 della sanzione minima ai sensi della lettera *b-bis* (€ 500/7 = € 71,43)<sup>33</sup>;
- oltre tale scadenza, ma prima di eventuali constatazioni, con riduzione ad 1/6 della sanzione minima ai sensi della lettera *b-ter* (€ 500/6 = € 83,33)<sup>33</sup>;
- dopo la constatazione con consegna del PVC purché prima dell'atto di irrogazione/accertamento, con riduzione ad 1/5 della sanzione minima ai sensi della lettera *b-quater* (€ 500/5 = € 100)<sup>33</sup>.

Salvo diverse interpretazioni dell'Agenzia si ritiene sia altresì possibile fruire della riduzione ad 1/9 del minimo nel caso di ravvedimento veloce entro 90 giorni dalla violazione, ai sensi della lettera *a-bis* (€ 500/9 = € 55,56).

Inoltre, come confermato nella C.M. 6/E/2015 § 10.2, le nuove regole in materia di ravvedimento, nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 3 del D.Lgs 472/97, *"trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento"*. Analoghe considerazioni, ovviamente, per la riduzione della misura edittale minima (da L. 1.000.000 ossia € 516<sup>35</sup> a € 500 conseguente all'entrata in vigore, anticipata al 01/01/2016, del titolo II del D.Lgs 158/2015 relativo alla revisione del sistema sanzionatorio fiscale non penale.

### Elenchi carenti

Si ritiene non sia sanzionabile, dal versante fiscale, la presentazione di un elenco carente solamente di alcune operazioni (righe). In tal caso, infatti, l'elenco non risulta omesso ma incompleto e la norma (vedi retro) esclude l'applicazione delle sanzioni se i dati vengono integrati anche a seguito di richiesta dell'Ufficio e quindi, a maggior ragione, se l'integrazione avviene spontaneamente.

### Tavola sinottica - Violazioni fiscali e ravvedimento operoso (misure in vigore dal 01/01/2016)

VIOLAZIONE	SANZIONE FISCALE Art. 11, co.4, D.Lgs 471/97	RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 D.Lgs 472/97
Omessa presentazione dell'elenco	- Da un minimo di € 500 ad un massimo di € 1.000 per ciascun elenco  - La sanzione è ridotta del 50% (da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell'Ufficio. La stessa misura ridotta è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (C.M. n.23/E/99 § 4.5.2).	Sanzione ridotta: - a € 55,56 (1/9 del minimo) per ravvedimenti entro 90 gg; - a € 62,50 (1/8 del minimo) per ravvedimenti entro la dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione; - a € 71,43 (1/7 del minimo) per ravvedimenti eseguiti entro la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione; - a € 83,33 (1/6 del minimo) per ravvedimento prima di eventuali constatazione (pvc); - a € 100 (1/5 del minimo) per ravvedimento oltre la constatazione ma prima dell'atto di irrogazione/accertamento.  N.B. Qualche ufficio accetta la base di calcolo ridotta alla metà (€ 250 invece di € 50) con conseguente dimezzamento della sanzione da ravvedimento.

<sup>35</sup> Si ricorda che nella conversione da Lire ad Euro delle misure sanzionatorie fisse opera(va) la regola del troncamento, anche ai fini della successiva riduzione premiale da ravvedimento (art. 51 del D.Lgs. n. 213/98 e C.M. 106/E/2001).

Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	- Da € 500 a € 1.000 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo	/
---	---	---

### Violazione di natura statistica

Per le **violazioni di natura statistica** (trattasi di alcune delle informazioni contenute nei modello Intra-*bis* per i soggetti mensili) l'omissione (o l'inesattezza) dei dati comporta l'applicazione di una sanzione prevista dagli art. 34, co.5, del D.L. n.41/95 con rinvio all'art.11 del D.Lgs n.322/89, nelle seguenti misure:

- da L. 400.000 (€ 206) a L. 4.000.000 (€ 2.065) per le violazioni commesse da persone fisiche;
- da L. 1.000.000 (€ 516) a L. 10.000.000 (€ 5.164) per le violazioni commesse da società od enti.

Con l'art.25 del D.Lgs 175/2014 (decreto semplificazioni) è stato riscritto l'art. 34, co.5, del D.L. 41/95, fermo restando il rinvio alle sanzioni del citato art. 11. In particolare, nella versione in vigore dal 13/12/2014, **l'applicazione delle sanzioni** per omissione o inesattezza **viene circoscritta** ai soli operatori che rientrano nell'elenco delle indagini statistiche per le quali la mancata fornitura è oggetto di sanzione (da non confondere con l'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta previsto dal Programma statistico nazionale) emanato annualmente ai sensi dell'art. 7 e 13 del D.Lgs 322/89.

Art. 34 co. 5 D.L. 41/95	
Testo ante modifica	Testo post modifica D.Lgs 175/2014
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti.	5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n.638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative <b>alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322</b> , concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. <b>Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.</b>

Ai sensi del DPR 19/7/2013 gli acquisti e le cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) inclusi nell'Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2011-2013 (Aggiornamento 2013) per i quali la mancata fornitura dei dati è sanzionabile in quanto configura **violazione** dell'obbligo di risposta, riguardano solo **"gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro"**<sup>36</sup>. Nelle more dell'entrata in vigore del Psn 2014-2016, la legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del D.L. 101/2013, all'art. 8-bis, punto 2, prevede la proroga dell'efficacia del Psn 2011-2013.

La norma aggiornata dal decreto semplificazioni precisa, altresì, che le eventuali sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello Intra mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso. Nella nuova formulazione, infine, non viene invece richiamata la disposizione che prevedeva la riduzione alla metà dei limiti edittali delle

<sup>36</sup> In tal senso anche C.M.31/E del 30/12/2014 § 16 a commento delle novità introdotte dall'art. 25 del D.Lgs 174/2014.

---

sanzioni nel caso di rimozione delle omissioni e inesattezze entro il termine (non inferiore a 30 giorni) fissato dall'Ufficio<sup>37</sup>.

Si precisa, infine, che **alle violazioni statistiche non è applicabile il ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/97 e quindi, nel caso di omessa/ritardata presentazione dell'elenco, non va effettuato alcun versamento aggiuntivo rispetto a quello previsto per il ravvedimento fiscale (vedi retro).

F.Z.

---

<sup>37</sup> La dottrina ritiene non sia applicabile alcuna sanzione nel caso in cui l'integrazione o la correzione dei dati mancanti o inesatti avvenga su iniziativa del soggetto tenuto all'adempimento (cfr. IRDCEC – documento n.10 di febbraio 2011).

ESTERO

## TARIFFA DOGANALE: AGGIORNAMENTO 2016 DELLE NOMENCLATURE COMBinate (NC)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1754 del 6.10.2014, pubblicato nella GUUE L285 del 30.10.2015<sup>38</sup>, è stato modificato, **con decorrenza 1° gennaio 2016**, l'allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87 relativo alla **nomenclatura tariffaria e statistica** ed alla **tariffa doganale comune**.

I capitoli della tariffa doganale oggetto di parziali modifiche sono i seguenti:

**- ex voce S.A. 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
0602 2090	0602 2020 0602 2030 0602 2080
0602 9049	0602 9046 0602 9047 0602 9048

**- ex voce S.A. 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
0603 1980	0603 1920 0603 1970

**- ex voce S.A. 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
2202 9010	2202 9011 2202 9015 2202 9019

**- ex voce S.A. 2805 Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
2805 3090	2805 3020 2805 3030 2805 3040 2805 3080

**- ex voce S.A. 2846 Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:**

<sup>38</sup> consultabile al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1754&from=IT>

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
2846 9000	2846 9010 2846 9020 2846 9030 2846 9090

**- ex voce S.A. 2903 Derivati alogenati degli idrocarburi:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
2903 1910 2903 1980	2903 1900
2903 3990	2903 3921 2903 3923 2903 3924 2903 3925 2903 3926 2903 3927 2903 3928 2803 3929 2903 3931 2903 3935 2903 3939 2903 3980
2903 7710 2903 7720 2903 7730 2803 7740 2903 7750	2903 7760
2903 7911 2903 7919 2903 7921 2903 7929 2903 7990	2903 7930 2903 7980

**- ex voce S.A. 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
2905 3925	2905 3926 2905 3928

**- ex voce S.A. 2917 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
2917 1990	2917 1920 2917 1980

**- ex voce S.A. 3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
----------------------	----------------------

3403 1990	3403 1920 3403 1980
-----------	------------------------

- **ex voce S.A. 3824** **Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
3824 7800	3824 7810 3824 7820 3824 7830 3824 7840 3824 7880 3824 7890

- **ex voce S.A. 6912** **Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa laporcellana:**

Codici NC cancellati	Nuovi Codici NC 2016
6912 0010 6912 0030 6912 0050 6912 0090	6912 0021 6912 0023 6912 0025 6912 0029 6912 0081 6912 0083 6912 0085 6912 0089

Le modifiche hanno portato la cancellazione di 27 voci e la creazione di 55 nuove voci.

I nuovi codici di nomenclatura combinata dovranno essere utilizzati per gli **elenchi INTRASTAT** relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni nonché per le **operazioni extraUE** poste in essere a partire dal 1° gennaio 2016.

La tariffa doganale aggiornata, completa delle descrizioni delle merci relative ai nuovi codici, è consultabile nel Regolamento sopra citato e, dopo l'aggiornamento di fine gennaio, potrà essere visualizzata nel sito dell'Agenzia delle Dogane alla voce *Intrastat >> Software Intrastat anno 2016* assieme alla tabella trasposizioni nomenclature combinate 2015/2016.

Info: Area Estero dell'Associazione, tel. 0444.232210, Elena Fassa e Monica Santagiuliana

## SCADENZE PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT PER L'ANNO 2016

25 gennaio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>dicembre 2015</b> ed elenchi Intra trimestrali relativi al <b>IV trimestre 2015</b>
25 febbraio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>gennaio 2016</b>
25 marzo	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>febbraio 2016</b>
26 aprile	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>marzo 2016</b> ed elenchi Intra trimestrali relativi al <b>I trimestre 2016</b>
25 maggio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>aprile 2016</b>
27 giugno	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>maggio 2016</b>
25 luglio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>giugno 2016</b> ed Intra trimestrali relativi al <b>II trimestre 2016</b>
25 agosto	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>luglio 2016</b>
26 settembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>agosto 2016</b>
25 ottobre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>settembre 2016</b> ed elenchi Intra trimestrali relativi al <b>III trimestre 2016</b>
25 novembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>ottobre 2016</b>
27 dicembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di <b>novembre 2016</b>

Le scadenze sono presenti anche nel sito dell'Agenzia delle Dogane >> *l'Operatore economico* >> *Tutto il calendario Contribuente*.

## MODIFICATO L'ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO (DUAL USE)

### Premessa

I prodotti *Dual Use* sono quei beni a carattere materiale e immateriale (p.es. software e tecnologie) suscettibili di avere un utilizzo sia civile che militare e che, data la loro valenza strategica, sono assoggettati ad un regime di controllo relativamente al loro trasferimento internazionale; detto controllo si attua con la richiesta, da parte dell'operatore, e il successivo rilascio di un'apposita autorizzazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché nell'adozione di dettagliata documentazione.

La lista di tali beni è contenuta nell'Allegato I del Regolamento n. 428/2009<sup>39</sup>.

L'elenco attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).

### **Modifiche all'Allegato I del Reg. n. 428/2009 – beni Dual Use**

Il Regolamento n. 428/2009 prevede che l'elenco dei beni e delle tecnologie contenuti nell'Allegato I sia aggiornato regolarmente e conformemente agli obblighi e agli impegni che gli Stati UE hanno assunto.

L'ultimo aggiornamento è avvenuto alla fine dello scorso anno con la pubblicazione, in data 24 dicembre 2015 (GUUE L340), del **Regolamento delegato (UE) 2015/2420**<sup>40</sup> della Commissione del 12 ottobre 2015 che ha **sostituito l'Allegato I del Reg. n. 428/2009**.

Conseguentemente, **a partire dal 25 dicembre 2015, l'elenco aggiornato e consolidato dei prodotti a duplice uso è contenuto nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2015/2420.**

Il nuovo regolamento ha modificato anche:

- gli Allegati da II bis a II octies del Reg. n. 428/2009 che stabiliscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione;
- l'Allegato IV del Reg. n. 428/2009 che fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.

Infine, si ricorda che l'esportazione di prodotti a duplice uso senza le necessarie autorizzazioni costituisce un reato.

Info: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232259

<sup>39</sup> v. nostro approfondimento pubblicato nel Notiziario Apindustria n. 4/2015 - [http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5158:dual-use-prodotti-a-duplice-uso-civile-e-militare-3&catid=468&Itemid=245](http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5158:dual-use-prodotti-a-duplice-uso-civile-e-militare-3&catid=468&Itemid=245) - previo inserimento di log-in e password

<sup>40</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2420&from=IT>

## RELAZIONI UE-UCRAINA: DAL 1° GENNAIO 2016 IN VIGORE LA ZONA DI LIBERO SCAMBIO

I negoziati per l'accordo di associazione<sup>41</sup> tra l'UE e l'Ucraina sono stati avviati nel 2007 e a partire dal 1° settembre 2014 sono entrate in vigore le parti dell'accordo relative alle disposizioni politiche e di cooperazione. Ora, **dal 1° gennaio 2016**<sup>42</sup>, entra in vigore anche la parte commerciale dell'accordo con l'applicazione in via provvisoria della **zona di libero scambio globale e approfondito** (DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Area) tra le due aree.

A tal riguardo gli obiettivi del DCFTA sono, fra gli altri:

- progressiva soppressione dei dazi doganali e altri oneri;
- cooperazione amministrativa e tecnica;
- apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti;
- tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei rispettivi mercati;
- riconoscimento e protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti;
- riconoscimento dell'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle relazioni commerciali;
- sviluppo e rafforzamento della cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI);
- promozione dello sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile;

### Abbattimento dei dazi e origine (preferenziale) delle merci

In particolare, per **quanto riguarda gli scambi di merci**, l'Accordo prevede **l'abbattimento o l'annullamento dei dazi all'importazione** in Ucraina delle merci di origine (preferenziale) UE e viceversa. Alcuni dazi sono interamente soppressi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo mentre altri lo sono progressivamente, nel corso dei prossimi anni<sup>43</sup>.

Per poter beneficiare del **trattamento tariffario preferenziale** le merci devono quindi essere di origine preferenziale UE/Ucraina, ovvero rispettare le **norme di origine** contenute nel Protocollo I e nell'Allegato II allo stesso.

Sono considerati originari dell'UE/Ucraina:

- i prodotti interamente ottenuti nell'UE/Ucraina;
- i prodotti che, pur non interamente ottenuti nell'UE/Ucraina, sono stati sufficientemente lavorati o trasformati in UE/Ucraina, risultando così soddisfatte le condizioni elencate nell'Allegato II.

Si considerano, invece, insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, siano soddisfatte o meno le condizioni di cui sopra, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

<sup>41</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=IT)

<sup>42</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015X1205\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015X1205(01)&from=IT)

<sup>43</sup> v. allegato I-A del capo 1 – pag. 180 dell'Accordo di associazione

- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, compresa la miscelazione dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n)
- p) la macellazione degli animali.

Il Protocollo contempla anche l'istituto del **cumulo** il quale prevede che sono originari dell'UE/Ucraina i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Ucraina/UE, alle condizioni stabilite (è richiesto che i materiali siano sottoposti ad altre operazioni all'interno dell'UE/Ucraina oltre a quelle insufficienti ma non è richiesta la lavorazione o trasformazione sufficiente).

Il trattamento preferenziale previsto dal Protocollo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti e che sono **trasportati direttamente**<sup>44</sup> tra l'UE e l'Ucraina e viceversa.

## Prove dell'origine

La prova dell'origine (preferenziale) delle merci è fornita dal certificato di circolazione delle merci **EUR1** o dalla **dichiarazione su fattura**<sup>45</sup>.

La dichiarazione su fattura può essere apposta da qualsiasi esportatore, per ogni spedizione il cui valore totale **non superi euro 6.000**.

Per valori superiori l'esportatore può apporre la dichiarazione su fattura solo se ha la qualifica di Esportatore Autorizzato; in caso contrario deve richiedere l'emissione dell'EUR1.

Il certificato EUR1 è rilasciato dalle autorità doganali, su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante, e tenuto a disposizione dello stesso dal momento in cui l'esportazione ha luogo; solo in casi eccezionali può essere rilasciato a posteriori o ne può essere rilasciato un duplicato.

L'esportatore che richiede il rilascio dell'EUR1 o appone la dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti esportati e l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo.

Le prove dell'origine e dei documenti giustificativi devono essere conservate per almeno 3 anni.

La prova dell'origine ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.

<sup>44</sup> se tale condizione non si verifica i prodotti devono rimanere sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non devono subire altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato

<sup>45</sup> Il testo è il seguente: "L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... ( 1 )) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ( 2 )

..... ( c )  
(Luogo e data)

..... ( d )  
(Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(a) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato il numero della autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(b) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente, mediante la sigla "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione.

(c) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

(d) Nei casi in cui l'importatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Pertanto, **al momento dell'importazione di merci originarie**, il dazio preferenziale potrà essere applicato solo quando le stesse sono accompagnate da una prova dell'origine.

## RELAZIONI UCRAINA-RUSSIA

Per completezza di informazione, in concomitanza con l'entrata in vigore del DCFTA tra UE e Ucraina, Mosca ha sospeso - con il decreto del presidente Putin del 16 dicembre 2015, -l'accordo commerciale fino ad allora vigente tra la Russia e l'Ucraina.

[http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/12/21/ue-ucraina-malmstroem-da-russia-no-volonta-accordo\\_f01c9098-877f-4007-a44b-966b5e6eb364.html](http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2015/12/21/ue-ucraina-malmstroem-da-russia-no-volonta-accordo_f01c9098-877f-4007-a44b-966b5e6eb364.html)

Info: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, [e.fassa@apindustria.vi.it](mailto:e.fassa@apindustria.vi.it)

## PROROGATE DI ALTRI SEI MESI LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

In data 21 dicembre 2015 il Consiglio europeo<sup>46</sup> ha **prorogato le sanzioni economiche dell'UE** nei confronti della Russia fino al **31 luglio 2016**.

Ciò in conseguenza del fatto che la Russia non ha adempiuto a tutte le clausole previste dagli accordi di Minsk entro il 31.12.2015.

Restano pertanto in vigore le misure restrittive già a suo tempo illustrate (Notiziari Apindustria n. 8/2014 aggiornato nel luglio 2015 e n. 9/2014) e di cui si fornisce il link per comodità di lettura:

[http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4994:misure-economiche-restrittive-tra-ue-e-russia-3&catid=468&Itemid=245](http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4994:misure-economiche-restrittive-tra-ue-e-russia-3&catid=468&Itemid=245) .

[http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4856:vietata-l-importazione-nell-ue-di-merci-originarie-della-crimea-e-di-sebastopoli-ucraina-3&catid=468&Itemid=245](http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4856:vietata-l-importazione-nell-ue-di-merci-originarie-della-crimea-e-di-sebastopoli-ucraina-3&catid=468&Itemid=245)

Info: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, [e.fassa@apindustria.vi.it](mailto:e.fassa@apindustria.vi.it)

## RUSSIA: LIMITAZIONI ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI SOFTWARE DI ORIGINE STRANIERA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

**A partire dal 1° Gennaio 2016**, giorno in cui entrerà in vigore la Legge Federale Russa n. 188-FZ del 29 giugno 2015 ("Legge 188"), **gli enti pubblici russi non potranno più acquistare software di origine straniera qualora sul mercato esistano prodotti equivalenti/analoghi di origine russa** figuranti nell'apposito *Registro dei Programmi per Elaboratori di Origine Russa* ("Registro"), tenuto dal Ministero delle Comunicazioni della Federazione Russa in forza del Decreto del Governo n. 1236 del 2015, pubblicato lo scorso 16 novembre ("Decreto 1236").

Secondo quanto previsto dalla Legge 188 e dal Decreto 1236, ai fini dell'inclusione nel Registro, e per poter essere quindi acquistato da una qualsiasi amministrazione pubblica, il software deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

<sup>46</sup> [http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207610\\_it\\_635863797000000000.pdf](http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207610_it_635863797000000000.pdf)

- 
- i diritti esclusivi su di esso (a livello mondiale) devono appartenere a un cittadino russo o a una persona giuridica russa non soggetta al controllo di uno o più soggetti stranieri;
  - deve essere liberamente disponibile sul mercato e, se necessario, deve essere regolarmente certificato dall'autorità competente;
  - le informazioni relative ad esso ed i suoi contenuti non devono costituire segreto di stato;
  - i proventi totali annuali derivanti a qualsiasi titolo da esso a favore di soggetti stranieri o soggetti russi controllati da soggetti stranieri non devono ammontare a più del 30% del totale dei ricavi ottenuti nel medesimo periodo dal soggetto russo titolare dei diritti sul prodotto.

Il provvedimento ha l'**obiettivo dichiarato di agevolare la produzione domestica di software rispetto alla concorrenza estera** stimolando, al contempo, lo **sviluppo dell'industria informatica interna e l'afflusso di tecnologie e risorse nel Paese**.

**Le software houses straniere interessate a mantenere una presenza nel segmento del mercato russo interessato dagli sviluppi in questione dovranno verosimilmente attivarsi al fine dell'inclusione dei loro prodotti nel Registro, e a tal fine saranno tenute a soddisfare tutti i relativi requisiti sopra elencati.**

Fonte: ICE Mosca - <http://www.ice.gov.it/paesi/europa/russia/ufficio.htm>

## INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI - INCONTRI CON L'ESPERTO

Nell'ambito delle attività a supporto delle **aziende che operano nei mercati esteri**, il Servizio Estero e Affari Internazionali dell'Associazione organizza degli incontri, gratuiti per gli Associati, con esperti sui temi seguenti:

<a href="#"><u>Focus Francia: particolarità nei rapporti commerciali con controparti francesi e norme sui pagamenti</u></a>	29 gennaio	iscrizioni entro il 22.1.2016
<a href="#"><u>Focus Germania: alcune differenze tra le leggi e gli usi commerciali italiani e tedeschi per evitare brutte sorprese</u></a>	29 gennaio	iscrizioni entro il 22.1.2016
<a href="#"><u>Gli strumenti SIMEST per l'internazionalizzazione: programmi di inserimento nei mercati esteri, studi di fattibilità, partecipazione a fiere</u></a>	2 febbraio	iscrizioni entro il 26.1.2016
<a href="#"><u>Horizon 2020 e lo Strumento per le PMI: il programma UE di finanziamenti per ricerca e innovazione</u></a>	9 febbraio	iscrizioni entro il 03.2.2016

Si tratta di incontri individuali, della durata max di 40 minuti ciascuno, tra l'esperto e l'azienda, su uno specifico quesito di interesse aziendale che la stessa avrà previamente inviato all'Associazione e per il quale l'esperto formulerà un parere e/o suggerimenti.

Eventuali successivi incarichi rientreranno nel rapporto professionale tra l'azienda e l'esperto.

Gli incontri si terranno presso la sede dell'Associazione in Galleria Crispi 45 a Vicenza, nella mattinata (in un orario compreso tra le ore 9.15 e le ore 13.00); conferma dell'incontro e orario dell'appuntamento saranno comunicati qualche giorno prima della data fissata.

Per Info: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, [e.fassa@apindustria.vi.it](mailto:e.fassa@apindustria.vi.it)

## INCONTRI D'AFFARI IN POLONIA, 12 - 14 APRILE 2016

Il Servizio Estero dell'Associazione, in collaborazione con Centro API Servizi srl, organizza una **missione economica in Polonia** nelle giornate 12-14 aprile 2016 aperta a **tutti i settori merceologici e in particolare a:**

- **meccanica e subfornitura**
- **moda**
- **cosmetica**
- **nuove tecnologie e biotecnologie**

L'iniziativa sarà strutturata nella formula degli **incontri B2B presso le aziende polacche**, secondo un'agenda personalizzata, **pre-individuate** dalla nostra controparte in loco (Ufficio ICE di Varsavia) **sulla base delle informazioni che ci fornirete** tramite il **[Profilo aziendale](#)** – da **inviare entro lunedì 25 gennaio p.v. debitamente compilato a [estero@apindustria.vi.it](mailto:estero@apindustria.vi.it) o fax 0444.960835 a cui allegherete cataloghi e listini prezzi orientativi in inglese e in formato .pdf non superiore a 10MB - e dei riscontri raccolti presso gli operatori polacchi.**

La quota di partecipazione comprende:

**- I fase: Ricerca Partner in Polonia - € 850,00 + IVA**

Il servizio prevede la selezione degli operatori locali da interpellare (max 30), un sondaggio del prodotto tra gli stessi, la trasmissione di una relazione finale sui risultati della ricerca.

L'importo è dovuto anche nel caso in cui la ricerca delle controparti avesse esito negativo, nel qual caso non è prevista la successiva II fase;

**- II fase: Organizzazione degli incontri B2B - € 390,00 + IVA**

Il servizio prevede la preparazione dell'agenda B2B presso le aziende polacche e la predisposizione logistica del programma di viaggio.

Rimangono a carico dell'azienda i costi di trasporto A/R, vitto e alloggio, interprete (se richiesto), spostamenti in loco, quanto non sopra previsto.

Qualora interessati a partecipare, Vi preghiamo di contattare il Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210.

*Il profilo aziendale e la documentazione informativa è scaricabile al seguente link:  
[www.apindustria.vi.it](http://www.apindustria.vi.it) >> servizi >> estero >> in primo piano >> incontri d'affari in Polonia*

## MISSIONE A CUBA

Confimi, in collaborazione con Apindustria Vicenza e le altre Associazioni territoriali del sistema, sta organizzando un'importante missione economica a Cuba per la prima metà di marzo 2016 sulla scia del recente viaggio in Sudamerica del Premier Renzi al quale ha preso parte il delegato nazionale Confimi all'Internazionalizzazione Dino Piacentini.

La missione a Cuba, richiesta dalle Autorità cubane, sarà guidata dalla Presidenza di Confimi Industria e dalla Presidenza di Aniem.

**I settori della missione segnalati dal Governo cubano sono i seguenti:**

- **Trasformazione Agroalimentare - Catena del freddo;**
- **Meccanica Agricola – Food;**
- **Infrastrutture;**
- **Energia Rinnovabile**

Tutta la fase organizzativa sarà curata dagli uffici ICE di Cuba e dalla Direzione Generale ICE di Roma con i quali l'Ufficio Internazionalizzazione è in contatto continuo, così come con la nostra Ambasciata a Cuba.

**I costi per l'organizzazione, i trasporti interni, l'interpretariato, l'organizzazione dei BtoB, l'allestimento e l'affitto dei locali etc. saranno a totale carico di ICE.**

Restano a carico dei partecipanti il costo del viaggio e dell'albergo, di cui al più presto saranno resi noti i dettagli.

Nel frattempo, le aziende che facciano riferimento ai settori della missione indicati e che abbiano interesse a partecipare, sono pregate di segnalarlo all'Ufficio Internazionalizzazione, fornendo la documentazione (profilo aziendale, contatti e sito web di riferimento) da poter trasmettere ad ICE Cuba per l'analisi dell'interesse e l'organizzazione degli incontri che a Cuba saranno ovviamente tutti con le Istituzioni dei settori prescelti.

Una volta chiariti tutti gli aspetti sopra indicati l'Ufficio Internazionalizzazione si muoverà anche per quanto riguarda il problema dei visti.

Infine verrà preparata in collaborazione con ICE Cuba una scheda di adesione da inviare alle nostre aziende interessate.

*Info: Ufficio Internazionalizzazione CONFIMI, Walter Zampolini, tel. 059.894885;  
Servizio Estero Apindustria Vicenza, Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it*